

**NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE COLONIE PENALI  
AGRICOLE DURANTE IL REGNO D'ITALIA**

**ALFREDO GAMBARDELLA\***

Dovendo affrontare il problema della colonizzazione penale nel sistema penitenziario, è necessario innanzi tutto individuare il significato etimologico della parola "colonia", e le varie accezioni che essa ha assunto nel corso dei secoli. Il termine in questione, derivato dall'antico vocabolo latino "colonus", ovvero colui che coltiva il campo proprio o l'altrui (contadino) (fine secolo XIV, S. Agostino)<sup>1</sup>, nell'età antica indicava un nucleo di popolazione civile trasferita dalla madrepatria in un altro territorio, in genere scarsamente abitato, per la creazione di un insediamento stabile. Tali furono le colonie greche e romane. Nell'età moderna la parola ha indicato un paese geograficamente lontano su cui uno Stato stabilisce militarmente la sua sovranità con l'intento di sfruttarne le risorse a suo vantaggio. Un'altra accezione, non lontana dalle precedenti indicate per affinità di riferimenti e significati, è quella relativa alla colonia penale che, in modo sintetico, possiamo definire stabilimento penitenziario lontano dalla madrepatria, destinato un tempo ai condannati a lunghe pene detentive.

Secondo la definizione del *Digesto*<sup>2</sup> le colonie penali possono essere di due specie: di oltre mare e interne, le prime in territori conquistati in luoghi lontani dalla madrepatria, le seconde all'interno dei confini naturali. Esse hanno in comune la necessità di disodare e bonificare luoghi incolti e insalubri sia nei confini naturali sia oltre mediante l'opera di condannati, ma differiscono in quanto nelle colonie penali interne "i condannati sono sempre detenuti in un penitenziario", mentre nelle altre essi generalmente non hanno "altra limitazione della libertà personale fuori di quella della di-

---

\* Università di Firenze

<sup>1</sup> Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, *Dizionario etimologico*, Bologna, Zanichelli, 1979-1988.

<sup>2</sup> Francesco Carfora, *Colonia Penale*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 7, parte II, 1897-1902.

mora obbligatoria e di una certa disciplina, e vivono del proprio lavoro”<sup>3</sup>. A ciò si deve aggiungere che le colonie penali interne sono di istituzione più recente rispetto alle altre, quindi “rappresentano l’ultimo perfezionamento del sistema penitenziario moderno, in quanto consistono in una maniera di esecuzione della pena principalmente indirizzata all’emenda del colpevole”.

I diversi significati che la parola *colonia* assume sono riconducibili al verbo “colere” che in latino significa “coltivare”, “curare” ma anche “trattare con rispetto”, “rispettare un superiore”. Carlos Petit<sup>4</sup> da queste indicazioni etimologiche evince alcune indicazioni importanti che danno al termine “colonia” significati precisi e caratterizzanti, come per esempio la nozione di protezione e educazione, il rapporto con la natura, il lavoro come forma di rieducazione e infine il riferimento alla famiglia e in particolare alla figura “paterna” del direttore<sup>5</sup>. A questo proposito Franca Mele, ricostruendo la fondazione della colonia penale di Pianosa<sup>6</sup>, afferma che essa era destinata ad accogliere, secondo il progetto (1858) di Carlo Peri<sup>7</sup>, Sottosegretario Generale per gli stabilimenti penali, giovani corrigendi da impiegare nella coltivazione dei campi, nell’allevamento del bestiame e nella costruzione di un fabbricato destinato ad accoglierli, con l’obiettivo di rieducare ragazzi che “hanno seguito il cattivo esempio dei genitori o per i quali i genitori hanno trovato un modo legale per esimersi dal loro mantenimento; anche se nei loro confronti si rende necessario un intervento correzionale, costituiscono comunque la classe di detenuti meno pericolosa per la società e su di essa la prigione ha effetti tutt’altro che correttivi, avviandoli anzi alla delinquenza abituale”.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Carlos Petit, *Colonia*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell’Europa dell’Ottocento*, Roma, Carocci Editore, 2004.

<sup>5</sup> Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pag. 702, fa un riferimento alla famiglia, laddove riporta l’esperienza della colonia per minori, istituita nel 1871 in Polonia. L’aspetto più interessante del sistema di educazione applicato prevedeva la divisione degli alunni in famiglie e in classi sotto la direzione di un padre di famiglia.

<sup>6</sup> Franca Mele, *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell’Italia dell’Ottocento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, anno XXVI, n°2, dicembre 1996.

<sup>7</sup> Notizie sulla figura dell’Avvocato Carlo Peri, le ritroviamo in Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano, F. Angeli, 1993. Peri cominciò ad occuparsi dei problemi carcerari in Toscana nel 1842, quando il presidente del Buon Governo Giovanni Bologna lo nominò “ispettore generale delle prigioni”. Nel 1848 divenne “sottosegretario generale degli stabilimenti penali e penitenziari” e delle carceri pretoriali del Granducato”, per poi ricoprire nel 1859 l’incarico di “consulatore per gli stabilimenti penali” presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

<sup>8</sup> Ivi, pag. 363.

A ulteriore conferma di quanto sopra, Santoriello in *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*,<sup>9</sup> mette in evidenza "l'ampia discrezionalità" del direttore riguardante non solo la costruzione degli edifici ma anche l'attivazione di nuove coltivazioni e l'organizzazione stessa della giornata dei condannati che era disciplinata secondo regole prestabilite, che riguardavano persino l'alimentazione e il compenso in base alle categorie lavorative<sup>10</sup>. Dunque un potere ampio del direttore che *paternamente* si occupa dei condannati, istituendo regole ma anche provvedendo a creare situazioni favorevoli di tutela e di lavoro che potevano preparare i condannati al reinserimento nella società civile.

La colonia penale, pertanto, persegue finalità rieducative e socializzanti, almeno nel progetto dei riformatori della prima metà dell'Ottocento in particolare nel Granducato di Toscana, e ha lo scopo di trovare soluzioni alternative a condizioni sempre più critiche dei detenuti per problemi di sovraffollamento e di strutture edilizie inadeguate. Secondo Guido Neppi Modona, tuttavia, tali finalità sono state proclamate ma mai raggiunte, basti pensare "alle condizioni di vita cui erano costretti i condannati e, con loro, le guardie carcerarie: nelle colonie, collocate appunto in terreni incolti e malarici [...] la malaria e le disastrose condizioni igieniche mietevano vittime in altissima percentuale, con picchi di mortalità dall'8 al 10% e di infermità dal 30 al 40%, secondo quanto dichiarato dallo stesso direttore generale delle carceri Beltrani Scalia in una relazione del 1891"<sup>11</sup>.

I dati confermano drammaticamente gli aspetti problematici del modello delle colonie penali, tuttavia non bisogna dimenticare che, rispetto al regime penitenziario, le pur incivili condizioni in queste ultime risultavano assai meno gravi tanto che vi venivano trasferiti condannati meritevoli di premio<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda la situazione degli altri Stati europei, è molto difficile fare una trattazione del tema della "colonizzazione penale", comparata alla situazione italiana, in quanto fenomeni di specie ebbero dei presupposti e degli sviluppi totalmente diversi rispetto a quelli appena trattati. Se infatti è comune a quasi la totalità

<sup>9</sup> Luciano Martone (a cura di), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1996.

<sup>10</sup> Antonio Santoriello, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860/1889)*, in Luciano Martone (a cura di), *opera citata*, pag. 79.

<sup>11</sup> Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma, Carocci Editore, 2004.

<sup>12</sup> Vedi: "Regolamento per le colonie penali", emanato con il decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.

dei Paesi europei dell'Ottocento la spinta ad una ricerca di nuove forme di pena detentiva<sup>13</sup>, ogni Paese si è dotato di una propria specialità, in particolare, una differenza eclatante deriva dal fatto che l'Italia non avesse (o avesse in modo molto limitato) dei possedimenti d'oltremare ove sperimentare la colonizzazione penale, mentre nazioni, come la Francia e il Regno Unito, poterono almeno cercare di effettuare una colonizzazione dei "nuovi mondi" con l'invio dei condannati.

In particolare la Francia si mosse fundamentalmente lungo le due direttrici delle colonie agricole per minorenni e la colonizzazione penale dei territori lontani dalla madre patria<sup>14</sup>, in seguito alla nascita, alla fine del XVIII e inizi del XIX secolo, di correnti riformatrici, ispirate soprattutto dagli scritti di illuminati filantropi del tempo, quali Cesare Beccaria, Montesquieu, Voltaire e altri<sup>15</sup>, i quali, una volta affermata l'inutilità della pena arbitraria e dei supplizi – in particolar modo della pena di morte<sup>16</sup> – propongono l'idea dell'imprigionamento come pena principale da applicare. All'inizio del XIX secolo anche in Francia viene proposto un modello di pena del tipo "dell'isolamento cellulare puro", ma ciò ben presto si rivelerà un modello fallimentare, a causa soprattutto dei costi eccessivi che questa tipologia portava, e dunque si fece largo l'idea di utilizzare la colonizzazione penale, in particolar modo nella Guyana<sup>17</sup>. Luigi Napoleone considerava la pena dei lavori forzati nei territori d'oltre mare "più moralizzatrice, meno dispendiosa e più umana"<sup>18</sup>. In realtà, questa deportazione nel continente americano, si rivelò quasi da subito un progetto fallimentare, e la causa prima riguardò essenzialmente le pessime situazioni sanitarie ed ambientali che i condannati trovarono in Guyana, che portarono a dei tassi di mortalità altissimi sia per i reclusi che per le guardie.

<sup>13</sup> È il fenomeno tipico della c.d. "fuga dal carcere". Vedi: Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>14</sup> Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>15</sup> Jacques – Guy Petit, *La colonizzazione penale*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>16</sup> Celeberrimo è per questo tema il testo di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Rizzoli, 1950.

<sup>17</sup> La Francia guardò con attenzione alla Guyana quando perdette i suoi possedimenti dell'America del Nord. Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pag. 695.

<sup>18</sup> Michel Pierre, *La terre de la grande punition*, Paris, Ramsay, 1982, pag. 17, *En novembre 1850, le prince-président Louis Napoléon donnait son aval à de nouvelles formes de déportation coloniale: «Six mille condamnés renfermés dans nos bagnes grèvent le budget d'une charge énorme, se dépravant de plus en plus, et menacent incessamment la société. Il me semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en l'utilisant aux progrès de la colonisation française».*

Tutto ciò fece sì che l'entusiasmo per questo nuovo strumento per combattere la criminalità, quale la deportazione, andasse ben presto diminuendo, e questo portò alla definitiva fine della pena ai lavori forzati prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale<sup>19</sup>.

Un diverso aspetto della colonizzazione è rappresentato dalle colonie agricole destinate ai giovani delinquenti. Tali istituti furono adottati prevalentemente in Francia e in Belgio<sup>20</sup>, e alla base stava la concezione che veniva attribuita alla terra, in aperta contrapposizione e critica all'industria, perché veniva sottolineato il carattere nel contempo coercitivo e educativo proprio del lavoro agricolo<sup>21</sup>. Tali colonie inizialmente erano per lo più gestite da privati, in particolare era il mondo cattolico ad occuparsene. Ciò fece sì che si creassero aspre polemiche che, come riporta Eric Pierre, vertevano sul fatto che spesso questi direttori degli istituti privati "pensavano troppo al successo finanziario delle loro imprese e non abbastanza all'educazione dei giovani"<sup>22</sup>.

Nella prima metà dell'Ottocento si aprì in Italia e in Europa un intenso dibattito sui sistemi penitenziari, con successive istanze riformatrici che si manifestarono in particolare in Piemonte e in Toscana. La discussione verteva in particolare su due modelli americani<sup>23</sup>: Philadelphia e Auburn<sup>24</sup>: il primo influenzò soprattutto

<sup>19</sup> L'abolizione definitiva della deportazione in Francia avvenne nel 1953. Jacques – Guy Petit *La colonizzazione penale*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>20</sup> Per il Belgio vedi Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, *Le colonie penali per minori in Belgio nel XIX secolo*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>21</sup> Eric Pierre, *Le colonie agricole per giovani delinquenti* in Mario Da Passano, *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

<sup>22</sup> Ivi, pag 111.

<sup>23</sup> La distinzione tra questi due modelli venne elaborata per la prima volta da Alexis de Tocqueville, studioso francese del XIX secolo che si occupò a lungo della società americana, e fra le tante problematiche di cui egli volle occuparsi, rientrò anche il sistema penitenziario americano. Come riporta Lucia Re (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Scritti penitenziari*, Roma, edizioni di storia e letteratura, 2002, pag. XIV, Tocqueville non riteneva importante stabilire quale tra i due modelli fosse da preferire, mutando egli stesso parere e pronunciandosi prima a favore del modello di Auburn, ritenendolo meno costoso e più educativo, poi difendendo il sistema di Philadelphia. Tocqueville ricondusse il sistema penitenziario americano a due soli modelli ideali, per la semplice ragione che egli negava che gli Stati Uniti si fossero dotati di un sistema penitenziario uniforme, sia perché i diversi penitenziari erano nati in modo spontaneo e non seguendo una precedente politica in tal senso, sia perché spesso furono le singole città a deliberare e a occuparsi delle carceri, creando un sistema molto eterogeneo. Nella sua ricostruzione Re riporta la concezione di Tocqueville secondo la quale il sistema penitenziario risulta come la somma di due entità diverse ma complementari, e cioè come "un'organizzazione coerente delle strutture punitive e un preciso metodo di punizione dei colpevoli". Fondamentale è che la pena principale sia la privazione della libertà (eliminando quindi tutte le altre tipologie di pena, quale

la conduzione degli istituti del Granducato di Toscana, al secondo fecero riferimento in particolare i riformatori piemontesi<sup>25</sup>.

Per quanto riguarda ad esempio la Toscana<sup>26</sup>, all'inizio dell'Ot-

---

quella capitale, le mutilazioni corporali, il marchio a fuoco etc.) e il creare le condizioni per cui i detenuti vivano in uno stato di totale isolamento. Questo perché Tocqueville riteneva nettamente distinte la "società dei detenuti" e la "società dei liberi", due sistemi che erano governati da leggi diverse, per cui i cittadini democratici devono essere "governati", mentre i detenuti devono essere "domati". Tocqueville ritiene che debba essere assolutamente evitato il fatto che i detenuti all'interno del carcere acquistino la consapevolezza di essere una "forza collettiva", di appartenere cioè ad una "società dei criminali"; pertanto la funzione del carcere deve essere proprio quella di ridurre il criminale alle sue sole forze, di modo che egli venga punito "in modo individualizzato", cioè far sì che il detenuto viva la propria detenzione come una esperienza soltanto individuale. Tocqueville però non accetta l'impostazione religiosa che sta alla base del pensiero dei quaccheri, per cui il condannato deve essere solo di fronte a Dio, ma ritiene dannosa solo la reciproca corruzione tra i criminali, mentre è favorevole che loro comunichino con i "membri sani" della società. Per concludere, Tocqueville realizza un modello razionale di punizione, che ha alla base l'isolamento dei detenuti, ma risulta ispirato a principi di gradazione e umanità della pena.

<sup>24</sup> Il modello philadelphiano nasce come proposta dei filantropi quaccheri per l'introduzione di riforme nelle prigioni di Philadelphia (la prima applicazione avvenne nel 1786 nel carcere di Walnut Street) e ha come elemento caratterizzante *l'isolamento assoluto*, che oltre a favorire nel recluso la meditazione e la preghiera, permetteva di evitare pericolosi contatti tra i condannati che avrebbero potuto corrompersi a vicenda. In un primo momento tale sistema prevedeva l'assoluta inattività, successivamente fu introdotto il lavoro all'interno della cella per mitigare la terribile condizione di solitudine imposta e per problemi di gestione economica degli istituti di pena. Proprio per risolvere questioni di natura finanziaria venne applicato nella prigione di Auburn nello Stato di New York un nuovo sistema di detenzione che prevedeva la separazione dei detenuti in celle individuali durante la notte e il lavoro comune, seppur in silenzio, durante il giorno. Carlo Ilarione Petitti di Roreto, in *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, in Gian Mario Bravo (a cura di), "Opere scelte", Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1969, rileva che veniva applicata una disciplina di tipo militare per garantire l'assoluta subordinazione dei detenuti alle regole dell'istituto: la minima infrazione comportava pesanti pene corporali.

<sup>25</sup> In Piemonte, come desumibile dalle "Regie patenti" del 1839, venne sposata la concezione auburniana per quanto riguarda i criteri di costruzione e le regole da adottare per i nuovi istituti (quello di Alessandria nel 1846, quello di Oneglia nel 1848 e quello di Albertville nel 1853 nel territorio della Savoia poi passata alla Francia). Dato che i principi guida dovevano essere la segregazione notturna e il lavoro collettivo, in questi nuovi istituti dovevano trovarsi delle piccole celle per il pernottamento notturno, e dei laboratori per il lavoro diurno. Pian piano però venne constatato il fallimento di questo tentativo di riforma, per ragioni che vanno dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie, alla superficialità e incompetenza del personale addetto al funzionamento degli istituti, che si caratterizzarono esclusivamente per la loro vocazione punitiva, l'ossessione della sorveglianza e le inutili vessazioni e punizioni dei reclusi. Vedi: Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835 - 1865*, Milano, F. Angeli, 1993.

<sup>26</sup> Nel Granducato di Toscana, il Codice Criminale del 1786 si era molto ispirato ad alcune fondamentali idee - guida del pensiero illuminista, quali l'abolizione della pena di morte e delle mutilazioni corporali. Nel contempo, però, si fece ricorso sempre più alla pena dei lavori forzati, in particolare nei bagni penali di Livorno, Pisa e dell'isola

to cento i lavori forzati costituivano la modalità principale di esecuzione delle pene, per lo più in bagni penali<sup>27</sup>, mentre la carcerazione

d'Elba. Parallelamente a ciò, venne aperta nel 1816 una "casa di forza" a Volterra, e molte delle carceri toscane furono attrezzate per il lavoro dei detenuti (soppressione per sovrana risoluzione del 15 agosto 1835 del carcere fiorentino delle Stinche, apertura nel 1836 di una casa di correzione nell'ex convento delle Murate; apertura nel 1833 di una casa di pena femminile a S. Gimignano). Vedi: Anna Capelli, *La buona compagnia*, Milano, F. Angeli, 1988.

<sup>27</sup> I bagni penali sono quegli stabilimenti penitenziari dove si sconta la pena ai lavori forzati. Già presso i popoli antichi, quando l'estremo supplizio era ritenuto troppo grave, si usava trarre in schiavitù coloro che si erano resi colpevoli di gravi reati, dapprima al servizio della vittima del reato (o della sua famiglia) ed in seguito al servizio dello Stato. Per primi furono i Fenici ad impiegare i condannati come forza propulsiva delle loro galee (la così detta "pena del remo"), ma anche i Romani conobbero la condanna *ad metalla*, quella ad *opus metalli* e quella *in opus perpetuum*, in sintesi delle pene ai lavori pubblici di cui le prime due si scontavano nelle miniere per conto dello Stato, mentre l'ultima per lavori di costruzioni in terra ferma oppure sulle galere militari. Per quanto riguarda la legislazione pre-unitaria, la maggioranza degli Stati contemplavano i lavori forzati; in particolare nel Granducato di Toscana, il codice criminale del 1786, abolì la pena di morte sostituendola appunto con la pena dei lavori forzati. Nel 1817 venne emanato un regolamento per i bagni penali, in cui era previsto, tra l'altro, che i condannati ai lavori forzati per un tempo superiore ai cinque anni, fossero trasferiti nelle saline e miniere dell'isola d'Elba, ed era prescritto inoltre che essi viaggiassero scalzi, portassero una doppia catena (poi abolita con un Sovrano Rescritto del 9 luglio 1833) e mostrassero un cartello indicante il tipo di reato commesso. Pian piano però il sistema della segregazione cellulare prese il sopravvento e, attraverso il decreto 4 marzo 1849 e la legge 5 maggio 1849 venne sostituita la pena dei lavori forzati con la pena dell'ergastolo o della reclusione. Per quanto riguarda invece gli Stati Sardi, con dei Regi bandi del 22 febbraio 1826 si dettarono le norme per i condannati alla disciplina dei lavori forzati. I bagni penali erano alle dipendenze del Ministero della Marina (passarono al Dicastero dell'Interno solo col decreto 29 novembre 1866), e i condannati che si fossero resi colpevoli di nuovi reati venivano giudicati da dei tribunali speciali (i delitti erano giudicati a terra dal magistrato supremo dell'ammiragliato, a bordo delle navi da un Consiglio di guerra. Tutto questo fino a quando con la legge 21 aprile 1877 vennero sostituiti dai tribunali ordinari). Possiamo dire che la pena ai lavori forzati si componga di tre elementi, e cioè la limitazione della libertà personale, l'obbligo di lavori faticosi a profitto dello Stato e la catena al piede (articolo 16 Codice Penale 1859). Inoltre il codice Penale Sardo del 1859, all'articolo 20 prevedeva che la condanna ai lavori forzati a vita comportasse la perdita dei diritti politici, nonché l'interdizione legale del condannato e la perdita della patria potestà. Per quanto riguarda invece la pena ai lavori forzati a tempo, l'art. 53 prevedeva una condanna da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, anch'essa con le stesse pene accessorie della condanna ai lavori forzati a vita, con l'esclusione però della perdita della patria potestà. I condannati erano impiegati prevalentemente in lavori all'aperto quali la costruzione e manutenzione di porti, nella cava di pietre nelle miniere e nella costruzione di strade e edifici pubblici; essi facevano vita in comune sia durante il giorno che durante la notte, col solo obbligo durante il lavoro di mantenere il silenzio con gli altri detenuti, non tanto per la paura di una reciproca corruzione quanto per impedire tumulti e rallentamento nei lavori. Era però vietato il lavoro insieme con gli operai liberi, sia per evitare il sollievo di cui i forzati avrebbero beneficiato attraverso questi contatti con il "mondo libero", sia per evitare agli operai liberi il riprovevole contatto con i forzati. Col passare del tempo furono sempre più numerose le critiche verso la pena dei lavori forzati, in particolare per il fatto che, nel modo in cui era organizzato, non perseguiva le finalità rieducative del condannato, anzi veniva percepito dai detenuti solo nella sua componente afflittiva

era limitata a periodi molto brevi<sup>28</sup>. In particolare il Codice Criminale della Toscana del 1786 si era molto ispirato ad alcune fondamentali idee - guida del pensiero illuminista, quali l'abolizione della pena di morte e delle mutilazioni corporali. Nel contempo, però, si fece ricorso sempre più alla pena dei lavori forzati, soprattutto nei bagni penali di Livorno, Pisa e dell'isola d'Elba. Inoltre venne aperta nel 1816 una "casa di forza" a Volterra, e molte delle carceri toscane furono attrezzate per il lavoro dei detenuti (soppressione per sovrana risoluzione del 15 agosto 1835 del carcere fiorentino delle Stinche, apertura nel 1836 di una casa di correzione nell'ex convento delle Murate; apertura nel 1833 di una casa di pena femminile a S. Gimignano)<sup>29</sup>. Anna Capelli<sup>30</sup> descrive la vita dei detenuti nei bagni e precisa che era caratterizzata dal fatto che il condannato passava la notte rinchiuso, mentre il giorno rimaneva a contatto con gli operai liberi e lavorava per opere di pubblica utilità; proprio in ciò stava la componente deterrente, in quanto, oltre alla fatica propria del lavoro, il forzato subiva "la berlina" di dover stare pubblicamente "con la catena, la divisa, la scritta appesa al collo indicante il crimine, la coccarda di colore diverso a seconda del reato"<sup>31</sup>. Questo

---

e denigrante, e ciò perché per la scelta dei lavori non veniva presa in considerazione nessuna eventuale attitudine del condannato, perché non era prevista nessuna forma di retribuzione e per la voluta spettacolarizzazione e denigrazione che veniva fatta quando i forzati si trovavano a lavorare all'esterno (cartelli indicanti la tipologia di reato, catene ai piedi etc.). Da più parti molti cominciarono a chiedere l'abolizione dei lavori forzati (importanti furono alcune commissioni create proprio per studiare l'eventuale chiusura dei bagni penali, quale quella nominata con decreto del 16 gennaio 1862 che si pronunciò a favore della loro chiusura). Intanto con i decreti 26 giugno 1863 e 4 febbraio 1866 venne modificato in parte l'ordinamento dei bagni penali del 19 settembre 1860, in particolare abolendo le punizioni corporali ritenute troppo crudeli, come la punizione "del bastone" per gli adulti o "della verga" per i minori e per le donne. Infine con il decreto 7 marzo 1878 venne emanato il nuovo regolamento per i bagni penali, senza peraltro introdurre rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina. Solamente quando attraverso il codice Zanardelli nel 1889 si arrivò all'unificazione penale, i bagni furono definitivamente aboliti (non vengono neppure menzionati nel regolamento carcerario del 1891), e il decreto attuativo del codice penale prevede espressamente che ai lavori forzati a vita sia sostituito l'ergastolo, mentre ai lavori forzati a tempo sia sostituita la reclusione forzata dai dieci ai venti anni, abolendo nei fatti anche i lavori forzati previsti nelle leggi penali militari per l'esercito e per la marina del 1865. Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit.; Francesco Carfora, *Lavori forzati*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 14, 1902-1905; Aristide Bernabò Silorata, *Casi penali*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 6, parte II, 1891.

<sup>28</sup> Ciò era conforme all'insegnamento di Beccaria, il quale dice che "non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti", Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Rizzoli, 1950.

<sup>29</sup> Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit., pag. 80

<sup>30</sup> Ivi, pag. 136.

<sup>31</sup> *Ibidem*.



modello non era però più adatto alla mutata realtà ottocentesca. Se era servito da tramite da una concezione di “eliminazione fisica” tipica della pena capitale, ad una concezione detentiva della pena, tuttavia, non serve alla rieducazione del condannato e soprattutto non rispetta il principio della “less eligibility”<sup>32</sup>, cioè il far sì che il tenore di vita in carcere fosse comunque peggiore di quello già bassissimo che i delinquenti avevano in libertà<sup>33</sup>. Dato che nella prima metà dell’Ottocento le cause del crimine vengono sempre più spesso ricercate nell’ambiente sociale che l’individuo frequenta<sup>34</sup>, viene scartata, in favore della segregazione assoluta, la deportazione che crea il distacco solo dalla società di appartenenza.

La scelta del sistema isolazionista guidò la politica di riforme della Toscana fin dai primi anni Quaranta, inserendosi in una tradizione, che affondava le proprie radici nel Settecento (abolizione della pena capitale)<sup>35</sup>. In realtà, come osserva Capelli<sup>36</sup>, “l’applicazione su vasta scala di un metodo d’internamento severo come l’isolamento assoluto poteva [...] essere utilizzata per sancire il superamento di forme di pena inadeguate e per rafforzare al tempo stesso il ruolo della detenzione, e di conseguenza delle strutture carcerarie, all’interno del sistema espiativo”. Tutto ciò va interpretato come la volontà di modernizzare il sistema, allo stesso modo nel Settecento la riforma Leopoldina “normalizzando” il lavoro forzato aveva potuto “controbilanciare” l’abolizione della pena di morte, con una misura altrettanto repressiva e deterrente.

In questo contesto si inserisce la proposta di Carlo Peri di istituire la colonia penale agricola di Pianosa<sup>37</sup>, con lo scopo di trovare un’alternativa di pena per i giovani corrigendi, destinandoli al lavoro sull’isola, con il non secondario fine di deflazionare gli stabili-

<sup>32</sup> Ivi, pag. 140.

<sup>33</sup> Sempre Anna Capelli riporta la testimonianza di uno studioso, Giovanni Vegezzi, che, come molti suoi colleghi del tempo, non consideravano abbastanza severe le condizioni di detenzione in quanto scriveva che “il delinquente fu trattato come un infelice fuorviato dalla forza d’inevitabili circostanze; quindi ebbe larghezze di vitto, comodità di riposo; gli si fornì lavoro con facilità d’impiegarne i proventi a procacciarsi cibi squisiti, e bevande spiritose; in una parola, eccetto la privazione della libertà, i detenuti di quella classe, fra cui si recluta il personale delle carceri, trovarono una migliore, più salubre e più confortevole vita”, per cui “decrecendo il rigore delle leggi e la severità della disciplina carceraria crebbe a dismisura la somma dei delitti”. Ivi, pag. 139.

<sup>34</sup> La Capelli riporta il pensiero di Cattaneo, per il quale i delitti “non sono al tutto solitarie eruzioni nequitose o traviate nature; ma, più frequenti in certi tempi e certi luoghi, prendono fomento nello stato intimo della società”. Ivi, pag. 137.

<sup>35</sup> La pena di morte venne abolita in Toscana per decreto granducale dell’11 ottobre 1847.

<sup>36</sup> Anna. Capelli, *La buona compagnia*, Milano, cit, pag. 308.

<sup>37</sup> L’invio dei primi 16 corrigendi nell’isola venne disposto con la Sovrana Risoluzione del 9 aprile 1858.

menti cellulari<sup>38</sup> in modo che l'opzione "philadelphiana", adottata dal Codice Penale del 1853, potesse essere pienamente realizzata in una concreta struttura penitenziaria<sup>39</sup>. Le finalità che inizialmente avevano guidato Peri nella definizione del progetto, furono in parte successivamente modificate estendendo l'invio nell'isola degli adulti come premio di buona condotta<sup>40</sup>. Peri pensava che la colonia doveva assolvere la funzione di "istituzione intermedia"<sup>41</sup> che intercorreva tra il *passato stato di detenzione* e il *futuro stato di libertà*.

L'isolamento cellulare era visto dagli studiosi, in particolare da Peri<sup>42</sup>, non come una componente crudele e afflittiva nei confronti dei detenuti, ma quasi protettiva, con l'attuazione di quel sistema definito della "buona compagnia", per cui i reclusi sarebbero stati tutelati dalla loro reciproca "scuola del male", ed avrebbero incontrato solo persone rette quali volontari ed ecclesiastici, e a tal fine nel 1846 fu fondata una società caritatevole di patrocinio<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Per Peri i vantaggi sperati derivanti dall'introduzione della colonia sono lo "sgravio dei penitenziari e un grande beneficio della pubblica finanza e della morale rigenerazione dei detenuti", *Risposta del cav. Carlo Peri all'opuscolo del dott. Carlo Morelli*, in "Saggio di studi igienici", Firenze, 1860, pp. 41 ss.

<sup>39</sup> In particolare negli art. 15, 16, 17 del Codice Penale Toscano del 1853 è prevista la segregazione continua per i condannati all'ergastolo, alla casa di forza e al carcere.

<sup>40</sup> Carlo Peri, *op. cit.*, pp. 41 ss. "Una transizione fra la pena e la libertà per i condannati a qualunque specie di pena, che lo meritino per buona condotta, ed abbiano consumata almeno la metà della pena", Lettera del 19 dicembre 1860, riportata in Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, cit.

<sup>41</sup> Nel 1862 una Commissione di esperti composta di undici membri (tra cui lo stesso Peri) venne incaricata dal governo di elaborare un progetto di riforma penitenziaria, ed in particolare fu molto dibattuta la questione se le colonie penali agricole dovessero comparire come grado nella scala penale ovvero se fosse consigliato introdurle quale modo di commutazione di pena per i condannati risultati meritevoli di ciò. Alla fine nella commissione prevalse questa seconda ipotesi, soprattutto per cause ricercabili nella avversione al sistema misto di carcerazione (segregazione notturna e lavoro diurno in comune) adottato nell'isola di Pianosa, e per ipotizzati maggiori pericoli di evasioni rispetto agli "stabilimenti ordinari". Vedi: Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 66.

<sup>42</sup> Peri era talmente convinto degli effetti positivi dell'isolamento che per lui era "una verità constatata che i condannati nei primi giorni della segregazione rimangono assaliti da palese sbigottimento, in specie gli attuali che essendo tutti recidivi hanno luogo di fare il confronto fra il rigore della separazione e gli abusi cui dava luogo la comunanza". Inoltre Peri sosteneva che grazie al prolungato isolamento "il raccoglimento rende loro accette e fruttifere le conferenze coi direttori e coi visitatori officiosi; la solitudine invoglia alla lettura quelli che vi sono esercitati, e prepara e dispone alla istruzione quelli che non la possiedono; la vita metodica li tiene più sani; la mancanza di cattivi contatti li fa più subordinati e tranquilli; e per ultimo il lavoro diviene per essi una necessità, un sollievo, anziché una molestia, perlopiù la di loro opera si fa più proficua all'amministrazione, e più lucrosa nel loro stesso interesse". Pensieri riportati da A. Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, cit.

<sup>43</sup> Vedi: Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit.

Dal punto di vista pratico, esaminando i risultati concreti di questa "svolta philadelphiana", i problemi non mancarono, e ciò dette luogo ad aspre polemiche ed accesi dibattiti; in particolare interessantissime sono le inchieste di un medico, Carlo Morelli, che nel 1859 esaminò le condizioni dei detenuti ospiti nella casa di Volterra<sup>44</sup>. Egli denunciava condizioni di vita pessime, soprattutto a livello sanitario, che portavano ad un deperimento sia fisico sia, in particolar modo, mentale<sup>45</sup>. Il paradosso era che, se queste disastrose conseguenze derivavano dal modello dell'isolamento cellulare, in realtà esso non era applicato in modo corretto, perché a causa dei problemi di architettura carceraria (sovraffollamento, vicinanza delle celle etc.) era impossibile attuare l'utopia di partenza della "buona compagnia"<sup>46</sup>, alla luce anche del fatto che le previste visite ai reclusi da parte dei patroni erano molto rare. Egli concludeva che la cosa migliore da fare sarebbe stata quella di adottare un sistema cosiddetto misto, facendo seguire all'isolamento delle fasi di stampo "auburniano"<sup>47</sup>.

Questa "riforma della riforma"<sup>48</sup>, smentiva sicuramente, almeno in parte, i propositi della riforma voluti da Peri, anche se, probabilmente, ciò permise che il suo progetto nell'isola di Pianosa si sviluppasse maggiormente ed avesse una evoluzione che inizialmente nessuno aveva previsto.

Sostanzialmente dall'unità fino al codice Zanardelli, in Italia si scontrano due diverse scuole di pensiero per quanto riguarda il tema delle colonie penali agricole. La discussione non verte tanto tra coloro che sono favorevoli all'istituto in sé e coloro che invece sono contrari (anche se non mancano voci in tal senso)<sup>49</sup>, quanto piuttosto riguardo alla funzione che esse dovrebbero avere nell'ambito del sistema penitenziario italiano. Già nella commissione nominata con decreto del Ministro dell'Interno del 16 febbraio 1862, da una parte viene proposto che l'invio nella colonia costituisca uno stadio intermedio tra quello della segregazione e quello della liberazione condizionale, dall'altro però viene respinta l'ipotesi di inserire le

<sup>44</sup> In particolare Carlo Morelli, *Saggio di studi igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fin dall'anno 1849*, Firenze, 1859. Osserva Morelli che una grande maggioranza dei reclusi era colpita da una "precoce senilità" accompagnata da una "caduta e vacillamento dei denti" ed inoltre "facile e precoce canizie".

<sup>45</sup> Prof. Carlo Morelli, *Le carceri penitenziarie della Toscana: studi igienici.*, Firenze, Tipografia di Nicola Fabbrini, 1860.

<sup>46</sup> Ivi, pag. 70-72.

<sup>47</sup> Ivi, pag. 88-93.

<sup>48</sup> La frase è di Anna Capelli, *La buona compagnia, op. cit.*, pag. 329.

<sup>49</sup> Ferdinando Fonseca, *Delle condizioni agricole della Pianosa e dell'ordinamento delle colonie agricole penali in Italia*, Firenze, tip. Carnesecchi, 1880.

colonie nella scala penale, perché questo, a detta di alcuni, rappresenterebbe una inammissibile mitigazione che indebolirebbe la portata intimidatrice e repressiva della pena, in quanto l'invio nella colonia sarebbe a quel punto considerato un diritto e non un premio per la buona condotta. Fondamentalmente alcuni studiosi quali Peri, e anche il Guardasigilli Vigliani oppure l'ispettore generale delle carceri del Regno Beltrani Scalia<sup>50</sup> hanno una concezione di colonia penale intesa come strumento necessario di passaggio dal carcere alla società libera; quindi, anche se il loro regime detentivo è più mite rispetto ai tradizionali istituti di pena, ciò non toglie alla pena la funzione intimidatrice, in quanto l'invio nelle colonie viene fatto solo al termine di un periodo detentivo e sempre condizionato alla buona condotta. Per contro, altri studiosi, ad esempio i professori Brusa, De Foresta e Cerruti, avevano un'idea di colonia penale intesa come deportazione di una parte di criminali in terre lontane o anche nelle isole, allo scopo di allontanare le persone più miserabili dal consorzio civile. In questo caso le colonie agricole non erano viste come istituti penali giuridicamente organizzati e amministrati dallo Stato, ma solo quali luoghi geografici di deportazione, dove non era presente l'obiettivo della "rigenerazione morale dei detenuti", ma si perseguiva solo lo scopo di difendere la società allontanando quanto più possibile i criminali<sup>51</sup>.

Molto interessante a proposito fu la testimonianza di un insegnante elementare con alle spalle esperienze di insegnamento ai detenuti, il quale ricevette nel 1863 l'incarico di fondare delle scuole per i coloni, nelle isole toscane; ciò permise allo studioso di visitarle, e di rendersi conto che, a suo giudizio, esse erano perfette per ospitarvi luoghi di pena<sup>52</sup>, in particolare gli istituti delle colonie agricole<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Martino Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino, Tip. G. Favale e Comp., 1867; Paolo Onorato Vigliani, *Progetto del nuovo Codice penale per il Regno d'Italia presentato al Senato il 24 febbraio 1874/ da O. Vigliani/ preceduto dalla relazione del Ministro*, Milano, Fratelli Treves, 1874.

<sup>51</sup> Adolfo De Foresta, *La deportazione*, Roma, Civitelli, 1872.

<sup>52</sup> Diceva Garelli: "[...] finché l'Italia nostra avrà una delle sue cento isole incolte non vi dovrebbero essere altri luoghi di pena, altri lavori forzati fuorché gli agrari", Vincenzo Garelli, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano*, Genova, Tipografia del r. I. de' Sordo-Muti, 1865, pag.16.

<sup>53</sup> Garelli era un convinto sostenitore della *colonia penale*, perché a suo modo di vedere, anche considerando la provenienza prevalentemente agricola dei condannati, portava ad una serie di vantaggi in quanto "si tolgono costoro dalle luride prigioni e dai penitenziali, si restituiscono all'aria pura e ai lavori che furono e debbono ridiventare loro familiari, avremo, così adoperando, un mezzo più facile e più economico di correggerli". Garelli, *op. cit.*

A seguito dell'esperimento di "Pianosa" nel 1869 venne istituita anche nell'isola di Gorgona una colonia penale agricola, come succursale della medesima, ottenendo dopo pochi anni l'autonomia amministrativa (1871); nel 1873 anche Capraia divenne sede di una colonia penale. È interessante quanto ebbe a scrivere il primo direttore di Gorgona, Angelo Biagio Biamonti, il quale in una lettera indirizzata al Commendator Felice Cardon (direttore generale delle carceri) sostenne che "Finalmente nel 1869, considerando il Governo che dai progressi dell'Agricoltura deriva in gran parte la prosperità delle Nazioni, che dai lavori Agricoli *potevansi* ritrarre proventi ben più ragguardevoli di quelli che offrono gli altri Stabilimenti Penali, e che in una Colonia, a preferenza d'ogni altro luogo, *sarebbersi* con maggior facilità potuto ottenere il *rigeneramento* morale del condannato, e che infine le spese per la fondazione d'una Colonia in quell'Isola [Gorgona] avrebbero potuto ascendere alla metà meno di quelle che sarebbero occorse per altro Stabilimento Penale, dacché esistevano tuttora nell'Isola antichi fabbricati, da adattarsi con poca spesa all'uopo"<sup>54</sup>.

Anche per quanto riguarda l'esperienza di Gorgona, i primi commenti furono estremamente positivi; una significativa testimonianza ci è fornita da Volpini, un professore di un istituto tecnico, che in una lettera ad un suo collega di un liceo (cav. Ottaviano Targioni Tozzetti), avendo visitato l'isola, nel descrivere le attività produttive presenti all'interno della colonia, scrisse che nell'isola: "vi è una concia di pelli, la quale basta per il consumo dei 310 detenuti e presto aprirà una via anche all'esportazione; si fabbrica il sapone, che supplisce ai non piccoli bisogni della Colonia; quivi si fabbricano cappelli di paglia ed anche di lana tosata da un gregge che pascola sopra quei colli; e cappelli pure di pelo di coniglio, che vive e si riproduce in abbondanza in una ben intesa conigliera. Fu utilizzata una pietra atta a far buona calcina, come pure una terra per far mattoni ed altri oggetti laterizi, le quali cose ognuno conosce quanto vantaggio arrechino a stabilimenti di questo genere. Tutto insomma che può abbisognare agli abitanti della Colonia, ivi si fabbrica, si perfeziona ancora, e se ne ritrae utilità e comodo incalcolabile. La macellazione del bestiame, la pollicoltura, l'allevamento dei bovi, delle pecore, delle capre, e degli animali suini rendono la Colonia quasi indipendente da ogni altro luogo per le sue industrie e prodotti, e la fanno, e tanto più la faranno in un prossimo avvenire ricca, bella in tutto e feconda"<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Angelo Biagio Biamonti, *Cenni storici, geologici e Botanici sull'isola di Gorgona nell'arcipelago toscano*, Livorno, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1873.

<sup>55</sup> C. P. Volpini, *Una lettera sulla Gorgona*, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1875.

Come possiamo dedurre dai vari giudizi espressi circa la validità o meno del progetto di realizzazione delle colonie penali agricole, il dibattito era concentrato sia sull'aspetto economico sia su quello funzionale e organizzativo. Riguardo alla questione economica, nel dibattito svoltosi alla fine del XIX secolo, molto interessante è la posizione espressa nel 1902 da Carfora nel *Digesto*, in quanto egli precisa che le colonie penali agricole non possono costituire una soluzione economicamente valida al problema dei costi sopportati dall'erario per il mantenimento degli istituti di pena, infatti permangono problemi relativi alla sorveglianza (da cui non si può prescindere), e alla organizzazione del lavoro, sulla cui produttività non possiamo parlare di utili.

Carfora parte da una prima constatazione, supponendo che "se le colonie penali potessero sorgere per generazione spontanea, come conseguenza della deportazione applicata coll'abbandono dei condannati sopra isole deserte, dove questi, provveduti nel momento stesso dell'abbandono dei soli mezzi indispensabili per procacciarsi la vita, sarebbero lasciati a se stessi senza sorveglianza e senza aiuti ulteriori (...), allora è evidente che esse, salvo le spese di traduzione dei deportati e di prima provvisione, verrebbero a costar quasi nulla allo Stato, e sarebbero per conseguenza causa di notevole economia; ma non è chi non veda come queste Colonie penali, tranne quella di liberare lo Stato dai condannati, non avrebbero utilità di sorta sotto il rapporto dell'emenda, che è quello che giustifica principalmente gli istituti di simil genere"<sup>56</sup>.

Egli continua però dicendo che "sarebbe sempre pericoloso il lasciar senza sorveglianza una moltitudine di condannati, i quali diventerebbero gli uni agli altri lupi e finirebbero per divorarsi a vicenda, quando si pensi che il mondo dei delinquenti è per se stesso turbolento e attaccabriga, ed anche nei luoghi ordinari di pena, dove viene esercitata una vigilanza continua e rigorosa, se ne vedono gli effetti spesso disastrosi, i quali incombe allo Stato l'obbligo di evitare, perché il delinquente, per quanto meritevole di pena, per la quale a lui sia reso in sofferenza il male commesso col delitto e la società sia garentita da nuovi attentati, non è mai da considerarsi come una belva, della quale basta liberarsi in qualsiasi modo e senza nessun riguardo alla impronta della umanità, che resta incancellabile anche negli esseri i più protervi".

L'autore ribadisce la necessità di un'attenta sorveglianza nelle colonie. Assunto quindi che per forza di cose, le colonie penali, al pari di qualunque altro istituto di pena, hanno un costo che grava

<sup>56</sup> Garelli, *op. cit.*, pag. 719.

sull'erario dello Stato, esiste una peculiarità tipica di questi istituti, che riguarda il lavoro. Tale questione deve essere affrontata secondo Carfora, sotto un duplice aspetto: 1) la difficoltà di rendere avvezzi al lavoro individui che per la loro indole sono ad esso ribelli, in quanto hanno sempre vissuto nell'ozio e grazie ai proventi dei loro misfatti; 2) le caratteristiche intrinseche del lavoro coatto che è di per sé meno produttivo del lavoro libero<sup>57</sup>.

Altra cosa fondamentale da considerare, sempre secondo Carfora, è che, anche nel caso in cui venga superato il problema derivante dalla minore produttività del lavoro carcerario, e dunque supponendo che esso produca un guadagno, gli eventuali utili devono essere diretti ai condannati come giusta retribuzione delle loro fatiche, altrimenti il lavoro acquisterebbe come unica connotazione quella afflittiva, tipica dei lavori forzati, ma, come detto, questo non appartiene all'originario spirito delle colonie. Possiamo concludere che gli sperati vantaggi economici che le colonie avrebbero dovuto portare, in realtà sono del tutto inesistenti; anzi è configurabile addirittura un non remoto rischio per l'intera economia nazionale, in quanto le colonie avrebbero potuto fare una concorrenza sleale al libero mercato del lavoro, grazie al basso costo della manodopera ivi presente. L'unica soluzione, sotto questo aspetto, fu sfruttare il lavoro dei condannati per compiere quelle opere che i liberi cittadini non volevano fare, come la bonifica di zone malariche o alcune attività pericolose legate a certe industrie, così da trarre vantaggio per l'intera nazione<sup>58</sup>. Carfora aggiunge un altro aspetto molto si-

<sup>57</sup> Interessantissima è a tal proposito la spiegazione data dalle parole dell'illustre economista francese Baudrillard, riportate da Carfora, laddove viene fatto un confronto tra il lavoro libero e quello in condizione di schiavitù (comprendendo in quest'ultimo il lavoro coatto; il coatto anzi si trova in una situazione d'inferiorità anche verso lo schiavo perché lo schiavo è abituato al lavoro "colla docilità belluina di una bestia da soma", mentre il coatto al contrario è tutt'altro che avvezzo alle fatiche): "Il lavoro dello schiavo non vale la metà del lavoro dell'uomo libero. E la ragione è chiara: ciò che costituisce l'irrimediabile inferiorità del *lavoro schiavo* in confronto del lavoro libero è che dei due motori, che la natura ha messo in opera per farci lavorare, il timore e la speranza, la schiavitù non ne impiega che uno solo, il timore, e non ne trae neppure tutto quel profitto che sa cavarne la libertà responsabile di se medesima. Il timore delle pene corporali, quest'unico *spediente* del padrone di fronte allo schiavo inerte e ribelle, non serve ad altro che ad evitare l'eccesso della pigrizia e della negligenza, ma è incapace di ispirare una feconda energia. La preveggenza del libero lavoratore, che teme per sé e per i suoi, è bene altrimenti efficace; e se si aggiunge che egli ha ragione di sperare il miglioramento della sua condizione dal lavoro e dal risparmio, che allo schiavo o è vietato, o è concesso sotto forma di peculio in limiti ristrettissimi, si comprenderà di leggieri perché il lavoro libero sia stimato molto più produttivo del lavoro schiavo". Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit.

<sup>58</sup> Sempre il Carfora, sull'argomento: "Né si dica che è cosa crudele esporre i condannati a quei pericoli, cui si rifiutano andare incontro i liberi operai, perché in questo, almeno per una volta, noi ci troviamo d'accordo coi positivisti nell'avversare

gnificativo che concerne il problema dell'emigrazione, fenomeno di grande rilevanza sociale, assai diffuso negli ultimi anni del XIX secolo, che determinò quella mancanza di manodopera alla quale le colonie penali potevano in gran parte supplire<sup>59</sup>.

In conclusione è difficile dire se le colonie penali, così come strutturate nel corso dell'Ottocento, fossero o meno vantaggiose dal punto di vista economico, dipendendo il tutto, come abbiamo potuto vedere, da un numero elevato di fattori e di variabili. Probabilmente l'utilità delle colonie per lo Stato avrebbe dovuto essere inquadrata non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche e soprattutto in relazione al vantaggio che potevano avere sulla rieducazione morale e sociale del condannato rispetto agli istituti di pena ordinari, in quanto solo in esse il condannato poteva trovare motivazione al reinserimento nella società civile come rinato lavoratore e non più come delinquente dedito al delitto e all'ozio. Da questo punto di vista, in linea di principio, potevano esserci dei risvolti positivi per lo Stato e per la collettività anche a livello economico.

Le tabelle riportate riguardano gli utili/perdite delle colonie penali agricole per l'esercizio finanziario 1895-1896 e 1896-1897<sup>60</sup>. Come si evince dai dati raccolti, per il primo biennio preso in esame, gli stabilimenti di pena intermedi diedero un utile industriale netto di 28.369,92 Lire, ma lo Stato dovette spendere ben 245.494,26 Lire per il solo mantenimento dei detenuti. Tali dati rimasero pressoché costanti nel biennio di esercizio successivo, anche se l'utile industriale netto salì sensibilmente a 72.554,25 Lire e la spesa si attestò a 226.037,20 Lire.

Per quanto riguarda il tema delle condizioni di vita e di lavoro all'interno delle colonie penali, dobbiamo innanzi tutto evidenziare che l'attività prevalente era quella agricola, pertanto l'organizzazione dell'istituto era funzionale ad essa. Prendiamo ad esempio il regolamento delle colonie del 1887<sup>61</sup>, esso disciplinava in modo minuzioso gli orari che i condannati dovevano rispettare, prevedendo che la sveglia suonasse dal primo settembre al quindici aprì-

---

certe morbose sentimentalità, che vorrebbero mettere alla pari i delinquenti e gli uomini onesti, perché anche noi riteniamo (...) che se per domare la natura ribelle, che contende agli uomini il trarre partito di certi tesori, da essa gelosamente custoditi, occorre un'ecatombe umana, molto meglio che questa sia di delinquenti che di onesti lavoratori, e che questi, divenuti pionieri di civiltà, si redimano colla morte di fronte alla umanità, che hanno così crudelmente offesa". Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit.

<sup>59</sup> Ivi, pag. 721.

<sup>60</sup> Le tabelle sono riportate da Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pp. 712.

<sup>61</sup> Regio decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.



le “mezz’ora prima del levar del sole”, mentre “dal sedici aprile a tutto agosto col levar del sole”<sup>62</sup>.

1895-1896	Utile industriale	Perdita industriale	Ragguaglio per ogni giornata di lavoro
Asinara	11.261,99	0	0,234
Bitti	11.183,84	0	0,712
Cagliari (S. Bartolomeo)	17.016,01	0	0,257
<b>Capraia</b>	<b>7.364,09</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>
Castiadas	0,00	28.880,11	0
<b>Gorgona</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,86</b>	<b>0</b>
Isili	0,00	7.348,19	0
Maddalena	896,56	0,00	0,164
<b>Pianosa</b>	<b>24.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>
Pozzuoli	0,00	5,30	0
<b>1896-1897</b>			
Asinara	12.445,10	0	0,277
Bitti	2.025,29	0	0,178
Cagliari (S. Bartolomeo)	22.662,83	0	0,048
<b>Capraia</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,58</b>	<b>0</b>
Castiadas	5.198,62	0	0,042
<b>Gorgona</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,19</b>	<b>0</b>
Isili	0,00	1.485,54	0
Maddalena	321,85	0,00	0,104
<b>Pianosa</b>	<b>32.965,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,289</b>
Tremiti	6.364,05	0,00	0,507

Il regolamento continuava prevedendo che “mezz’ora dopo la sveglia i condannati saranno destinati alle varie occupazioni loro assegnate e vi attenderanno senza interruzione fino all’ora della prima refezione, da farsi in generale due ore dopo, e per la quale è concesso un quarto d’ora, riprendendo quindi il lavoro fino all’ora del rancio o della prima distribuzione del vitto (...)”<sup>63</sup>. Sempre per sottolineare come le regole di vita erano tutte finalizzate al buon andamento dei lavori, si può ricordare l’art. 47 in cui si prevedeva

<sup>62</sup> Idem art. 45, il quale aggiunge che dopo la sveglia i condannati “attenderanno in buon ordine alle pratiche di *polizia* prescritte attendendo la chiamata al lavoro”.

<sup>63</sup> Idem art. 46.

che per il vitto e il riposo pomeridiano fosse concessa una pausa di un'ora e mezzo, al termine della quale i condannati dovevano far ritorno al luogo di lavoro, senza possibilità di ulteriori interruzioni<sup>64</sup> fino a mezz'ora prima del tramonto. Eventuali deroghe per l'interruzione del lavoro potevano essere concesse solamente nel caso in cui il luogo di lavoro fosse molto distante rispetto ai dormitori, per cui in tal caso il termine del lavoro poteva essere anticipato in modo che i condannati potessero far ritorno nei loro ricoveri sempre entro il tramonto<sup>65</sup>. Una volta rientrati nei vari stabilimenti della colonia loro assegnati, ai detenuti veniva distribuito il vitto, che dovevano consumare in un lasso di tempo di mezz'ora, trascorsa la quale, adempiuta ogni visita e ogni altra formalità, i condannati potevano riposarsi<sup>66</sup>. Visto che la maggioranza dei lavori all'interno della colonia erano all'aperto, era prevista una speciale organizzazione per i giorni in cui, a causa delle intemperie, i normali lavori nei campi non potessero essere svolti<sup>67</sup>. In questi casi, così come nei giorni festivi, la sveglia per i condannati era posticipata di mezz'ora, e veniva concessa un'ora e mezzo di tempo da dedicare alla pulizia personale e dei locali. Nella restante parte della mattinata i condannati assistevano alla messa "e alla spiegazione del Vangelo", ed erano impegnati in attività scolastiche e di educazione in genere. Dopo il pasto giornaliero e il riposo, i condannati assistevano al "catechismo ed alla benedizione", e fino al tramonto era concesso loro "il passeggio" oppure del tempo per curare la propria corrispondenza<sup>68</sup>. Come si può osservare i ritmi di vita sono prettamente agricoli, con il primo vitto somministrato di regola a mezzogiorno e quello serale al tramonto<sup>69</sup>.

Abbiamo evidenziato che il lavoro era obbligatorio per tutti i condannati che non avessero particolari problemi di salute (art. 56), ma vi erano delle differenze tra le varie colonie penali riguardo alle tipologie di lavoro e di conseguenza alle condizioni di vita dei detenuti. Sicuramente l'esempio più importante, sia perché fu la

---

<sup>64</sup> Eccetto che durante le giornate più lunghe e più calde dell'estate quando il direttore potrà concedere ai condannati che svolgono dei lavori particolarmente faticosi una sosta di mezz'ora durante il pomeriggio. Idem art. 47<sup>3</sup>. I condannati che lavorano all'aperto saranno equipaggiati anche di un cappello di paglia, il quale sarà ricoperto di una incerata gialla durante le stagioni più fredde (art. 51<sup>3</sup>).

<sup>65</sup> Idem art. 47<sup>2</sup>.

<sup>66</sup> Idem art. 48.

<sup>67</sup> Idem art. 49.

<sup>68</sup> Idem art. 50.

<sup>69</sup> Idem art. 53<sup>2</sup>. Anche in questo caso, il regolamento concede una certa flessibilità, in quanto a seconda delle circostanze locali e delle stagioni, a seguito di proposta del direttore e previa approvazione del Ministero, tali orari possono essere cambiati. (art. 53<sup>3</sup>).

prima colonia agricola in Italia, sia perché in essa si ebbero i migliori risultati produttivi e soprattutto organizzativi, è dato dallo stabilimento di Pianosa. Per capire al meglio come si svolgeva la vita all'interno del penitenziario, è opportuno soffermarsi brevemente sulle vicende storiche dell'isola<sup>70</sup>. Essa, infatti, a differenza delle altre isole toscane (eccetto Giannutri e Montecristo), è sempre stata disabitata, se si esclude il breve periodo di dominazione romana<sup>71</sup>, e il XV secolo, quando l'isola conobbe un certo periodo di floridezza, periodo che cessò definitivamente quando nel 1554 l'isola venne saccheggiata e distrutta dal pirata Dragut<sup>72</sup>. Da questo momento in poi Pianosa non conobbe più una popolazione stabile, ma venne sfruttata in modo saltuario soprattutto dagli elbani che vi si recavano per coltivare la terra e portarvi il bestiame<sup>73</sup>. Foresi riporta una testimonianza molto interessante che attesta come l'isola fosse meta di pescatori, i quali dimoravano dentro piccole caverne naturali<sup>74</sup>. Questa premessa risulta importante, in quanto ci fa capire come nel momento in cui venne istituita nel 1858 la colonia, l'isola fosse praticamente disabitata<sup>75</sup>, evitando possibili problemi

<sup>70</sup> Per delle notizie storiche riguardanti l'Isola di Pianosa vedi: Fausto A. Foresi, *Il porto di Pianosa. Dall'epoca romana a oggi*, Il Tagliamare, 1999.

<sup>71</sup> Pianosa fu la terra dove venne esiliato nel 7 D.C. il nipote di Ottaviano Augusto, Postumo Agrippa, fatto uccidere nel 14 D.C. su consiglio di Livia moglie dello stesso imperatore. Il nome "Agrippa" non è scomparso da Pianosa, in quanto oltre ai resti della villa romana, sono tutt'oggi presenti delle terme denominate "Bagno di Agrippa", oltre che una diramazione del carcere, l'Agrippa appunto, famosa per avervi ospitato durante gli anni settanta i detenuti politici.

<sup>72</sup> Fausto A. Foresi, *opera cit.*, pag. 20.

<sup>73</sup> Emanuele Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Tipografie A. Tofani e G. Mazzoni, 1833-1845, voce "Isola di Pianosa". In particolare erano gli abitanti di Marciana e di Campo, i quali "da molti anni solevano dalla loro Isola dell'Elba trasferirsi alla Pianosa nelle stagioni a tale oggetto più opportune". Continua Repetti dicendo che "cotesta specie di lavoranti avventurieri andava scegliendo qua e là delle piazzole di terreno capace alla sementa, quindi zappata la terra, e di rado adoperando l'aratro, vi spargevano sopra il grano nella quantità media di circa cento sacca (...). Dopo raccolta la messe si lasciavano quei campi senza alcuna coltivazione per l'anno susseguente, e la si trasportavano dall'Elba a pascere i bestiami, i quali consistevano nella maggior parte in capre e pecore, in un minor numero di bovini e cavalli, che nel totale ascendevano a circa 1600 capi".

<sup>74</sup> Il brano riportato è quello di Somier, *L'isola di Pianosa nel Mar Tirreno e la sua flora*, in "Rivista Geografica italiana e Bollettino della Società di studi geografici e coloniali in Firenze", Roma, Società Editrice Dante Alighieri 1909, pag. 538: "[...] Nel 1901-2 trovai ancora una di quelle caverne naturali, che *apresi* vicino all'ingresso del porto, abitata come poteva esserlo all'epoca della pietra. I suoi inquilini erano dei pescatori napoletani i quali venivano ad esercitare il loro mestiere a Pianosa, dimorandovi anni interi senza rimpatriare, e non avendo altra dimora che quell'antro e la loro barca scoperta. Ora però i pescatori napoletani non ci sono più, e la caverna è stata trasformata in magazzino [...]".

<sup>75</sup> Ludovico Dworzak, *L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1937, è del parere che "la scelta del sito influisca invece non

di convivenza con popolazione libera<sup>76</sup>.

Anzitutto bisogna precisare che, come in tutte le colonie agricole, anche a Pianosa, si procedette alla divisione del territorio “in poderi” e a mano a mano che venivano compiuti i lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni, “venivano costituite delle diramazioni lontane dalla casa centrale dove venivano stabiliti altri detenuti”<sup>77</sup>. Foresi riporta a tal proposito una interessantissima tabella,<sup>78</sup> deducibile da degli scritti del direttore Ponticelli<sup>79</sup>, nella quale risulta che nel 1880 la suddivisione per tipologie di detenuti nei vari poderi era la seguente:

---

poco sul mantenimento della disciplina della colonia. In particolar modo occorre evitare quanto possibile che la situazione dei terreni destinati ad una colonia penale agricola dia luogo a contatti con la popolazione libera (passaggi, strade pubbliche, ecc.) perché tale promiscuità conduce ai risultati più funesti. Analoghi motivi si oppongono all’impianto di colonie penali agricole in prossimità di grandi centri urbani (...). Sarà anche da evitare che i carcerati vengano inviati in prossimità dei luoghi da cui provengono. Tale prossimità distrae il condannato dal lavoro nello stabilimento e rende difficoltosa la sua rigenerazione psichica, mentre dall’altro lato gli è costante incitamento a clandestini contatti coi propri familiari e conoscenti”.

<sup>76</sup> Del tutto diverso fu invece per la vicina Capraia, dove era presente un paese che contava poco meno di 800 abitanti. È opportuno aggiungere che la richiesta di impiantare sull’isola uno stabilimento penale avvenne proprio dalle autorità locali, le quali credettero così di portare qualche beneficio economico agli abitanti, soprattutto sotto forma di nuove risorse finanziarie (per esempio dei proventi da dazio di consumo e di manodopera a basso costo per lavori edili ed agricoli); tutto questo si rese necessario per cercare di arginare la massiccia emigrazione che Capraia conobbe in quegli anni, soprattutto a causa della chiusura della locale Manifattura Tabacchi (regio decreto 30 giugno 1867, n. 3767) che rappresentava una delle principali attività economiche dell’isola, oltre che l’abolizione nel 1869 del regime di “porto franco” (regio decreto legge 6 dicembre 1868, n. 4736). Come se non bastasse le colture agricole vennero infestate nel 1850 da un fungo parassita, la crittogama, la cui diffusione portò all’abbandono di numerose attività agricole, che determinarono ulteriori motivi di emigrazione. In realtà le cose poi non andarono come sperato; la colonia, infatti, non portò alcuno dei benefici previsti, anzi fin da subito si creò una grande conflittualità tra Comune e la direzione della colonia, soprattutto a causa della inconciliabilità degli interessi portati avanti dalle due istituzioni e l’estraneità e diffidenza si mantenne sostanzialmente sino alla chiusura del carcere nel 1986 (D.M. 27-10-1986). Cfr. Fausto Brizi, *L’isola ritrovata. Comune di Capraia isola, provincia di Genova (1861 – 1925)*, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2005. Per la storia di Capraia vedi Alberto Riparbelli, *Aegilon. Storia dell’Isola di Capraia dalle origini ai giorni nostri*, Firenze [s.n.], 1973.

<sup>77</sup> Antonio Santoriello, *L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell’Italia liberale (1860/1889)*, in L. Martone (a cura di), opera citata, pag. 82.

<sup>78</sup> . Fausto A. Foresi, *opera cit.*, pag. 79.

<sup>79</sup> Leopoldo Ponticelli, *La Pianosa: lettera del Comm. Dott. Leopoldo Ponticelli alla direzione della rivista di discipline carcerarie*, Civitavecchia, Tipografia del bagno penale, 1880, pag. 17.

	SERVIZI DOMESTICI	SARTI	CALZOLAI	FABBRICANTI	FALEGNAMI	PANIFICIO	FABBRICHE	AGRICOLTORI	RAPPEZ.	BARROCCIAI	BIFOLCHI	PASTORI	STALLIERI	SQUADRA VOLANTE	FORNACIAI	TOTALE
CENTRALE	29	22	21	24	17	19	16	152								300
CARDON	5							76	1	2	2	10	1			100
CERTOSA	2							32		1	2	2	1			40
GIUDICE	3							91	1	1	1	2	1			100
MARCHESE	3							94	1	1	1					100
BRIGANTINO	1							15								16
IPPODROMO								4		6			2	8		20
SEMBOLELLO	3							45		1	8		3			60
FORNACE	2							32		1		2	1		2	40
AGRIPPA	2							32		1	2	2	1			40
<b>TOTALI</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>576</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>816</b>

In sostanza le varie diramazioni della colonia, si possono considerare dei distaccamenti funzionali dotati di una certa autonomia, tanto da essere considerati un "carcere nel carcere". Come riporta Carfora<sup>80</sup>, i dieci poderi di cui era composta Pianosa, erano ciascuno dotati degli "occorrenti fabbricati per abitazione di uomini, ricovero di animali e riparo di *istrumenti* e prodotti rurali". Inoltre lo studioso evidenzia che "la ripartizione della popolazione detenuta non è fatta naturalmente in maniera uniforme, ma varia dalle centinaia alle poche decine, a seconda della estensione dei poderi, della qualità delle colture e della loro ubicazione".

Altra interessante novità fu che in quasi tutte le colonie agricole erano presenti un determinato numero di detenuti denominati

<sup>80</sup>Francesco Carfora, *Colonia Penale*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 7, 1897-1902, pp. 709.

“sconsegnati”, contraddistinti dalla iniziale “S”, i quali avevano la possibilità di lavorare, principalmente come pastori, carbonai, agricoltori etc., senza immediata vigilanza da parte del personale di custodia, spesso in poderi periferici della colonia stessa<sup>81</sup>. Ovviamente la sorveglianza era solamente ridotta rispetto agli altri detenuti comuni, e non totalmente assente<sup>82</sup>.

Come si evince dalla tabella riportata il fabbricato denominato “casa centrale”<sup>83</sup> è quello che può ospitare il maggior numero di detenuti, e che Saporito<sup>84</sup> descrive come “un fabbricato imponente, a due piani, con un corpo mediano e due ali laterali”; mentre a proposito delle altre diramazioni, egli aggiunge che “i lavoratori, che attendono a siffatte aziende, hanno quasi tutti dimora fissa nei rispettivi fabbricati, nei quali ogni nota carceraria cede il posto alle necessità lavorative, ed alla semplicità propria della vita agreste; onde dall’insieme risulta il carattere di un vero villaggio agricolo”. Dworzak<sup>85</sup> aggiunge che tale suddivisione in diramazioni è utile ed importante per favorire il trattamento individuale dei condannati, e che tale tipo di organizzazione “ha il vantaggio di permettere lo sviluppo dell’azienda su vasta scala, evitando nel contempo un soverchio ammassamento di carcerati”. Lo studioso precisa però che secondo lui “anche una colonia agricola non può estendersi smisuratamente perché l’indirizzo generale da dare al lavoro nella colonia, l’amministrazione ecc. incombono sempre alla persona del direttore”.

<sup>81</sup> Ludovico Dworzak, *L’organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., pag. 238.

<sup>82</sup> Folco Giusti, *Un’isola da amare. Capraia: storie di uomini e di animali*, Roma, Le Opere e i Giorni, 2004, pag. 131. L’autore racconta l’incontro che ebbe con un detenuto – presumibilmente “sconsegnato” – all’Isola di Gorgona. Il soggetto in questione è un ergastolano al quale è stata assegnata una piccola casa, praticamente abbandonata, e un piccolo appezzamento di terreno per coltivare alcuni prodotti agricoli per il proprio fabbisogno e per la mensa del carcere, il quale riceve la “visita” degli agenti ogni due o tre giorni.

<sup>83</sup> Francesco Carfora, *opera cit.*, pag. 710, “Quivi le grandiose cucine e l’infermeria capacissima per ogni evento, l’archivio e la biblioteca. Poco distante la chiesa, a ridosso una magnifica lavanderia provvista di un’ampia cisterna, che offre acqua a profusione; di fronte un grandioso edificio per uso cantina, che può contenere recipienti sino alla portata di 5000 ettolitri, con mura, sempre in tufo, dello spessore di metri 1,20, essendo il vino il prodotto migliore e più sicuro dell’isola, che può giungere a dare un reddito di circa lire 500.000. Lì appresso, il macello con freschissimi ambienti per conservare le carni, e non lungi i magazzini ripieni di ogni sorta di strumenti necessari alla Colonia, e depositi di prodotti”.

<sup>84</sup> Filippo Saporito, *L’isola di Pianosa e i suoi stabilimenti penitenziari*, in “Rivista di diritto penitenziario”, 1930, pag. 965.

<sup>85</sup> Ludovico Dworzak, *L’organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., 1937. Egli disapprova la costruzione di stabilimenti troppo piccoli, in quanto non sarebbero vantaggiosi dal punto di vista economico, ma è contrario anche alla creazione “intere città penitenziarie”, perché secondo lui esse renderebbero “impossibile

L'organizzazione del lavoro a Pianosa era impostata secondo schemi semplici ma razionali, tali che la colonia godeva di una sostanziale indipendenza dal punto di vista della produzione dei beni e dei servizi indispensabili di cui aveva bisogno (generi alimentari, manodopera edile etc.). Tale forma di autarchia era resa possibile dal fatto che ogni detenuto svolgeva all'interno dell'istituto un certo lavoro, scelto da lui secondo le sue capacità ed attitudini, ovviamente tenendo presente le effettive necessità di manodopera della colonia. Fin da subito la produzione agricola di Pianosa si specializzò nella coltura della vite e nella conseguente produzione di vino<sup>86</sup>, che Saporito definisce di "ottima qualità" oltre che "premiato in numerose esposizioni"<sup>87</sup>. Oltre a ciò era presente la coltivazione di numerosi alberi da frutto, in particolare mandorli e peri, discreta era anche la produzione di ortaggi, cereali e le "culture foraggere e da pascolo"<sup>88</sup>, raggiungendo buoni livelli di qualità nella produzione del grano.

Come abbiamo visto, il regolamento prevedeva che la vita dei detenuti si svolgesse per la maggior parte della giornata all'aria aperta, essendo occupati nei vari lavori della colonia. Questo rappresenta sicuramente la caratteristica più importante che differenzia le colonie dagli istituti tradizionali, dove, al contrario, i detenuti passavano la maggior parte del loro tempo chiusi nell'istituto, nell'ozio della loro cella oppure svolgendo limitati lavori interni. Da questo punto di vista, le colonie erano nettamente da preferire, in modo particolare per quei detenuti che dovevano scontare una pena molto lunga. A riprova di ciò, un interessante indice della preferenza dei detenuti per le colonie, può essere desunto dal numero estremamente basso di castighi inflitti, dimostrando una scarsa conflittualità rispetto alle altre carceri<sup>89</sup>. Anche le condizioni di vita

---

l'individualizzazione, mut[erebbero] il lavoro carcerario in lavoro di fabbrica, privo di elementi di moralizzazione".

<sup>86</sup> Francesco Carfora, *opera cit.*, riporta che "sopra un totale di circa mille ettari, più di un quarto è incoltivabile od a bosco; del resto metà è a vigna (sistema francese) o a campo, e l'altra metà va a mano a mano dissodandosi, e l'opera è già a buon porto, non ostante la difficoltà del lavoro che *apparisce* evidente quando si pensi che la potenza dello stato arativo varia da 10, 15, 20 centimetri al più di profondità, ed eccezionalmente, in qualche ristrettissima zona, di mezzo metro o giù di lì; onde si dovette procedere ad un enorme lavoro di scasso e dissodamento per ottenere tanta superficie produttiva, a cui bisogna aggiungere l'opera assidua e laboriosa di trasporto del materiale, della cinta della macchia, della formazione delle vie, che percorrono diverse decine di chilometri, e sono benissimo tracciate e mantenute, e la perforazione di varie cisterne e pozzi, che dovettero farsi profondissimi".

<sup>87</sup> Filippo Saporito, *opera cit.*, pag. 966.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> Antonio Santoriello, *opera cit.*, riporta, a titolo di esempio, che i castighi furono 9232 nel carcere di Alessandria, che la media nazionale era di 5500, ma solamente 337 a

nella colonia erano buone, con un tasso di mortalità nel biennio 1866-67 del 1,4%, a fronte del 26% dei condannati all'ergastolo nel carcere di Torino; dati positivi vennero riscontrati in generale anche per lo stato di salute dei condannati, in quanto nel 1876 le giornate di cura concesse agli stessi erano molto al di sotto della media in confronto agli altri stabilimenti penali (a Capraia, su 180 presenti, si registravano ricoveri per un totale di 580 giornate, a Gorgona su 330 detenuti le giornate di cura furono 2256, e la media nazionale era di circa 7000 giornate)<sup>90</sup>. Per quanto riguarda più dettagliatamente la disciplina, nel 1896 i delitti compiuti in tutti gli stabilimenti penali d'Italia furono 60, per salire di venti unità l'anno successivo; però di questi solo sei avvennero nelle colonie tanto nel 1896 che nel 1897<sup>91</sup>. Sproporzionata la troviamo anche nel numero delle infrazioni, se si considera che nel 1896 esse furono solo 1694 nelle colonie e ben 25913 nelle case di reclusione, e nell'anno seguente furono 1379 nelle prime e 27618 nelle seconde<sup>92</sup>. Per quanto attiene al numero dei recidivi nelle infrazioni disciplinari, furono "nel 1896 di 6538 nelle case di reclusione e di 322 nelle case di pena intermedie, e nel 1897 di 6679 nelle prime e 358 nelle seconde, in guisa che i recidivi rappresentano nelle prime oltre un terzo dei condannati, e nelle seconde poco più del decimo"<sup>93</sup>. La situazione all'interno dei singoli stabilimenti è illustrata nella tabella seguente<sup>94</sup>:

---

Pianosa, 120 a Gorgona e 215 a Capraia.

<sup>90</sup>Ivi, pag. 81. In nota Santoriello riporta che nel volume del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle case di pena, carceri giudiziarie, case di custodia per minorenni e istituti per il ricovero forzato*, anno 1866 e 1867, vol. II, Firenze, 1870, p. XIX, il relatore commenta che "la mortalità è in proporzioni così piccole da essere inferiore a quelle delle popolazioni libere delle province più sane del Regno".

<sup>91</sup>Carfora, *opera cit.*, pag. 711. In particolare nel 1896 ci fu "un delitto nello stabilimento di Bitti (delitto contro le persone), uno in quello di Capraia (delitto contro le persone), e quattro in quello di Castiadas (due delitti contro le persone, uno contro l'Amministrazione della giustizia e uno contro la proprietà)", mentre l'anno successivo avvennero due delitti "nello stabilimento di Capraia (uno contro l'Amministrazione della giustizia ed uno contro la proprietà), tre in quello di Castiadas (due contro le persone ed uno contro la proprietà), ed uno in quello di Pianosa (contro la proprietà)".

<sup>92</sup>*Ibidem*. Questi dati sono importanti se "si tenga presente che nelle case di reclusione al 1° gennaio 1896 si trovano 21394 condannati, e al 1° gennaio 1897 se ne trovavano 19738 e nelle case intermedie se ne trovavano 3193 al 1° gennaio 1896 e 3030 al 1° gennaio 1897, apparisce evidente che nelle prime il numero delle infrazioni oltrepassava quello dei condannati del 25 per cento circa, mentre nelle seconde era inferiore a questo numero del 50 per cento circa".

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>*Ibid.*



	1896	1896	1897	1897
	INFRAZIONI	RECIDIVI	INFRAZIONI	RECIDIVI
ASINARA	109	55	98	26
BITTI	36	6	51	11
CAGLIARI (S. BAR- TOLOMEO)	301	21	232	12
<b>CAPRAIA</b>	<b>215</b>	<b>41</b>	<b>121</b>	<b>35</b>
CASTIADAS	527	154	330	181
<b>GORGONA</b>	<b>97</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>16</b>
ISILI	60	14	58	11
MADDALENA	26		56	2
<b>PIANOSA</b>	<b>108</b>		<b>97</b>	<b>11</b>
PIOMBINO	113	12	154	6
POZZUOLI	31			
TREMITI	1		119	32
TOTALE	1624	322	1379	318

Interessanti sono anche le tabelle di seguito riportate indicanti le ricompense accordate ai condannati, sempre nel biennio di esercizio 1896-1897<sup>95</sup>:

Tra l'altro, secondo Dworzak<sup>96</sup>, il fatto che in uno stabilimento penale ci sia fra i reclusi un livello morale alto è molto importante anche sotto il profilo della sicurezza, in quanto il lavoro agricolo in certe condizioni<sup>97</sup>, influisce positivamente sulla disciplina dei carcerati, "rendendo rari i casi d'evasione anche indipendentemente del luogo ove si trova la colonia".

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Ludovico Dworzak, *L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., pag. 238.

<sup>97</sup> *Ivi*, pag. 242. Per lo studioso, il lavoro agricolo affinché possa portare a risultati soddisfacenti, oltre al requisito della corrispondenza con le attitudini personali del condannato, deve avere anche altre caratteristiche. In particolare "bisogna evitare di adibire i medesimi individui *costantemente ed a lungo* a lavori monotoni, quali ad es. gli sterri. Occorre perciò stabilire un turno per cui tutti i carcerati vengono occupati in lavori che sollevino lo spirito, che sveglino anche in individui male avvezzi al lavoro l'interesse e talvolta anche la proclività ad un dato genere di occupazione. Altrimenti si verificherà facilmente nel detenuto uno stato di depressione che lo rinsalda nel suo

1896	LODE	PERMESSO DI LIBRI	PERMESSO DI SUSSIDI	PERMESSO DI SCRIVERE	AUMENTO SULLE GRATIFICAZIONI	PROPOSTA DI GRAZIA
ASINARA		21	120			
BITTI		5	16	8		
CAGLIARI (S. BARTOLOMEO)		4	166	97		
CASTIADAS			72	1		
<b>GORGONA</b>			<b>39</b>	<b>69</b>		
ISILI			18	48		
MADDALENA		2	156	36		4
<b>PIANOSA</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>444</b>	<b>4</b>	
PIOMBINO				72	9	
POZZUOLI				6	36	

1897	LODE	PERMESSO DI LIBRI	PERMESSO DI SUSSIDI	PERMESSO DI SCRIVERE	AUMENTO SULLE GRATIFICAZIONI	PROPOSTA DI GRAZIA
ASINARA		3	106			
BITTI			15	3		
CAGLIARI (S. BARTOLOMEO)		7	126	84		
<b>CAPRAIA</b>		<b>4</b>	<b>55</b>	<b>36</b>		
CASTIADAS		1	151	19		1
<b>GORGONA</b>		<b>6</b>	<b>55</b>	<b>28</b>		
ISILI		7	18	23		
MADDALENA		2	243	24		4
<b>PIANOSA</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>383</b>		
PIOMBINO		16	37			
TREMITI			23	31	2	

Abbiamo visto che la prima colonia penale agricola nasce a Pianosa nel 1858<sup>98</sup> grazie al progetto del cav. Peri<sup>99</sup>, e con l'invio dei primi sedici correggendi nel maggio dello stesso anno. Essendo l'isola di Pianosa un territorio appartenente al Granducato di Toscana, al nuovo istituto si applica integralmente il "regolamento fondamentale degli stabilimenti penali"<sup>100</sup>, testo approvato insieme al codice penale del 1853. Come noto, l'Italia raggiungerà l'unificazione legislativa del diritto penale solamente nel 1889 col codice Zanardelli<sup>101</sup>, mentre prima di esso esistono tre differenti legislazioni penali: il codice sardo - piemontese viene progressivamente esteso alle regioni settentrionali; lo stesso codice "modificato" da due decreti luogotenenziali del 1861 in vigore nelle regioni meridionali; il codice toscano modificato dal governo provvisorio nel 1859 che elimina

---

spirito antisociale, gli fa ricordare le vicende della sua vita antecedente e, non di rado, alimenta perfino le sue tendenze delittuose. È un errore credere che il solo permanere all'aria libera, ed il contatto con la natura bastino a provocare una rigenerazione morale e sociale. Non solo è vero che il lavoro agricolo può essere salutare solo ad individui fisicamente e mentalmente ad esso adatti, ma è vero anche che questi individui non ne ritrarranno vantaggio se il genere del lavoro loro assegnato non risponderà alla loro specifica mentalità". Infine lo studioso conclude dicendo che sarebbe opportuno che "i condannati adibiti al dissodamento della terra, al prosciugamento ecc., cioè a lavori di pura fatica, passino poi, dopo qualche tempo, all'opera agricola di coltura del medesimo terreno da loro predisposto in modo da godere essi stessi del frutto dei loro sforzi precedenti", in quanto è essenziale ribadire che "il lavoratore non può essere una rotella unanime di un meccanismo, un essere senza pensiero né volontà, un fantoccio; egli deve essere parte viva di una data organizzazione produttiva, consapevole che i risultati positivi o negativi dell'azienda dipendono, in certa misura, non soltanto dal suo lavoro puramente fisico, ma anche dalla sua forza creatrice, dal lavoro intelligente. Ciò vale per ogni genere di lavoro carcerario e naturalmente anche per quello negli stabilimenti agricoli penali".

<sup>98</sup> Si tratta della sovrana risoluzione del 9 Aprile 1858.

<sup>99</sup> Come riporta Franca Mele in *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell'Italia dell'Ottocento*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", anno XXVI, n. 2, dicembre 1996, l'idea iniziale di Peri (esposta in una lettera privata del 18 ottobre 1857 diretta al Ministro segretario di Stato per il dipartimento di giustizia e grazia) è quella di colonizzare l'isola, soprattutto allo scopo di risolvere almeno in parte il grave problema di sovraffollamento delle carceri toscane, prendendo come esempio il pio istituto agrario di Vigna Pia sito vicino Roma e fondato dal Papa Pio IX nel 1850. Secondo Peri, inoltre, non dovrebbe essere neppure sottovalutato l'aspetto economico e la rendita agricola ottenibile da tale progetto in quanto, dato che "alla Pianosa, ove lo spazio è tre volte maggiore che alla Vigna Pia, ov'è molto terreno incolto che ha solamente bisogno di braccia per dissodarlo, ove trovasi già una quantità di bestiame capace di utilizzare l'opera di molti lavoranti, dove la sicurezza e la separazione è stabilita dalle stesse condizioni topografiche del luogo, parrebbe a me che non dovesse reputarsi una mera illusione od utopia la speranza di vedere un giorno quel territorio in condizioni più prospere di coltura".

<sup>100</sup> Tale regolamento è approvato con rescritto del Granduca Leopoldo II datato 31 Maggio 1853.

<sup>101</sup> Uno dei maggiori problemi che contribuisce a rendere difficoltosa l'unificazione in ambito penale, è rappresentato dalla questione della pena di morte, presente ovunque fuorché nel codice penale toscano.

formalmente la pena di morte.<sup>102</sup> Per quanto riguarda il regolamento delle carceri del Granducato di Toscana<sup>103</sup>, esso disciplina l'intera materia in modo relativamente chiaro e semplice; infatti si compone di soli ventisette articoli divisi in sette capi, rispettivamente riguardanti il vitto, il vestiario, il lavoro, le mercedi, la disponibilità della mercede, il modo di temperare la severità della segregazione continua ed infine le punizioni.

Bisogna rilevare che il regolamento prevede, in modo conforme col codice penale<sup>104</sup>, le sole pene dell'ergastolo, della casa di forza e del carcere. Molto interessante è il capo III riguardante il lavoro dei condannati; anzitutto viene stabilita l'obbligatorietà del lavoro a totale profitto dell'amministrazione, avendo riguardo nella scelta del mestiere alle "inclinazioni ed alle attitudini del condannato"<sup>105</sup>; l'art. 16 si occupa delle mercedi, le quali non hanno lo scopo di pagare il lavoro dei detenuti (il cui profitto spetta all'amministrazione) ma a "promuoverne la loro operosità e buona condotta, e ad accumulare per essi un avanzo, col quale, se miserabili, possono provvedere, scontata la pena, ai primi bisogni della loro libertà". Infine il capo

<sup>102</sup> Si tratta dell'atto del Governo Provvisorio Toscano, n. XXVIII, 30 aprile 1859:

"Il Governo Provvisorio Toscano/ Considerando che la Toscana fu la prima ad abolire in Europa la pena di morte./ Considerando che se questa venne in seguito ristabilita lo fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità de' tempi e alla mitezza degli animi./ Considerando però che quantunque per tal modo ripristinata non venne applicata giammai perché fra noi la civiltà fu sempre più forte della Scure del Carnefice./ Ha decretato e decreta/ Articolo unico. La pena di morte è abolita./ Cav. Ubaldino Peruzzi/ Avv. A. Malenchini/ Magg. A. Danzini". Sempre il Governo Provvisorio Toscano, il 4 Maggio 1859, ha provveduto a sostituire alla pena di morte quella dell'ergastolo. (art. 1, Atti del Governo Provvisorio Toscano, n. LI).

<sup>103</sup> Mario Da Passano (presentazione di...[et al.]), *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1953), Ristampa anastatica, Padova, Cedam, 1995.

<sup>104</sup> Il codice penale toscano non contempla le colonie agricole. L'art. 12 dispone che "Le pene (...) sono principali, o accessorie. Le principali si distinguono in comuni ed in proprie". L'art. 13 specifica che "le pene comuni sono: [la morte]; l'ergastolo; la casa di forza; la carcere; l'esiglio particolare; la multa; la riprensione giudiziale". Interessante è il fatto che l'ergastolano ha l'obbligo di portare al piede destro un anello di ferro, che dovrà scontare la propria condanna all'isola d'Elba ed i primi 20 anni dovrà lavorare in condizione di segregazione continua dagli altri condannati (art. 15). Il condannato alla casa di forza (da un minimo di tre ad un massimo di venti anni) rimane sempre in segregazione continua dagli altri condannati (art. 16), così come per il "condannato alla carcere" (da un minimo di un giorno ad un massimo di sei anni), (art. 17). In ogni caso sono previsti mitigazioni della severità per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età.

<sup>105</sup> Art. 14 regolamento. Curioso è il tenore dell'art. 15: "Per altro quei condannati alla carcere, che prima della condanna coltivano le lettere, od una scienza, od un'arte liberale, possono dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed acquistano, senza poterlo ritenere presso di sé, il guadagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime. Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna mercede dall'amministrazione, se non in quanto impieghi l'opera in servizio di essa: ma si può procurare, a proprie spese, qualche miglioramento nel vitto quotidiano".

V riguarda i modi attraverso i quali i condannati possono usufruire della quota disponibile delle mercede giornaliera<sup>106</sup>, in particolare la gestione del "sopravvitto"<sup>107</sup>. Come si può constatare da questi articoli, il regolamento, nella sua semplicità, regola abbastanza agevolmente l'organizzazione delle "prigioni tradizionali", ma la neonata colonia di Pianosa, richiedeva una organizzazione del tutto particolare.

L'istituto di Pianosa sopravvisse alla unità d'Italia, anzi si arrivò nel giugno del 1861 ad un *record* di 149 condannati<sup>108</sup>; nel frattempo l'esigenza di uniformare i regolamenti carcerari fece in modo che nel 1862 venne promulgato il "Regolamento Generale per le Case di Pena"<sup>109</sup>, il quale all'art. 1 prevedeva espressamente la sua applicabilità anche agli "stabilimenti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza dei provvedimenti speciali vigenti in esse, e non compresi nelle suindicate categorie di case [e cioè le case di forza per i condannati alla detenzione, i castelli od altri luoghi forti per i condannati alla relegazione, le case di correzione per i condannati al carcere, e le case di pena per i condannati alla custodia]". Tale regolamento si sarebbe dovuto applicare anche a Pianosa, benché la colonia penale agricola non fosse stata menzionata specificatamente. Questo regolamento, a differenza di quello toscano, è molto più complesso ed articolato, in quanto conta ben cinquecentocinquanta articoli, i quali disciplinano minuziosamente l'intera organizzazione degli istituti di pena<sup>110</sup>.

Ben presto però ci si accorge che l'istituto di Pianosa rappresenta una tipologia di casa penale con delle caratteristiche così particolari che, ad integrazione di questo regolamento, viene emanato

<sup>106</sup>Art. 19: "I condannati possono erogare la quota disponibile della mercede giornaliera: a) in soccorsi alla famiglia; b) nella compra di qualche arnese del relativo mestiere; c) a procurarsi un modico sopravvitto".

<sup>107</sup>Art. 20, §1: "Il sopravvitto (...) può consistere tutti i giorni, in cui il condannato abbia i mezzi di procacciarselo, in pane, polenta di castagne o di siciliano, legumi od erbaggi conditi, frutta, uova, formaggio, o salumi". Per quanto riguarda il vino, la "quartuccia" (un quarto di litro) o la "mezzetta" (mezzo litro) dipende dal tipo di pena a cui si è sottoposti nonché all'età ed al sesso (art. 20, §2).

<sup>108</sup>Leopoldo Ponticelli, *La Pianosa*, in "Rivista di discipline carcerarie", anno X, 1880.

<sup>109</sup>Si tratta del regio decreto 13 gennaio 1862.

<sup>110</sup>Il regolamento è diviso in tre parti fondamentali intitolate rispettivamente "del personale delle case di pena, dei detenuti, dell'amministrazione economica e della contabilità". La prima parte si occupa del personale amministrativo, del personale medico, religioso, scolastico e di custodia. La seconda parte si occupa di ciò che riguarda il "governo dei detenuti", per esempio gli orari da rispettare durante la giornata, il lavoro, la socialità, il vitto, le norme igieniche, le punizioni etc. La parte terza, infine, si occupa dell'amministrazione economica e contabile degli istituti e delle lavorazioni effettuate dai detenuti.

un decreto del Ministero dell'Interno che riguarda esclusivamente la colonia di Pianosa<sup>111</sup>, a cui fa poi seguito una circolare, sempre del Ministero dell'Interno<sup>112</sup>, la quale si occupava specificamente dei criteri circa il trasferimento dei condannati dalle case penali alla colonia di Pianosa; il Ministro in particolare stabilì che: "1) I condannati da prescegliersi, abbiano diggià scontata metà della pena. 2) La loro condotta sia stata lodevole, ed abbiano fornite non dubbie prove di ravvedimento, e non siano incorsi in punizioni durante gli ultimi sei mesi. 3) Siano di robusta costituzione e vengano riconosciuti idonei e validi ai lavori agricoli. 4) Non siano stati condannati per delitti di sangue". Tutto questo si rese necessario per evitare che sull'isola giungessero persone pericolose, le quali mettessero a rischio il buon funzionamento della colonia, oppure persone totalmente inabili al lavoro agricolo.

Questa situazione di disorganicità, dovuta al regolamento applicato solo in parte e a integrazioni ministeriali emanate per colmare vuoti legislativi, ma non esaustive, durò per molti anni, e il decreto ministeriale del 1863 veniva a mano a mano esteso alle nuove colonie che sorsero in Italia, senza giungere a una soluzione organica in materia legislativa. Solamente nel 1887 viene emanato il nuovo regolamento per le colonie penali agricole<sup>113</sup>, con validità dal primo marzo dello stesso anno. L'esigenza di creare una nuova normativa per le colonie era data dal fatto che ormai il decreto ministeriale del 1863 per Pianosa, non era più applicabile alla generalità delle colonie penali, in quanto ognuna di esse aveva delle

<sup>111</sup> Si tratta del decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 1863. Al riguardo Ponticelli, direttore della colonia di Pianosa, su tale regolamento si esprime dicendo che: "queste norme non solo furono razionali e ben determinate, ma si informarono altresì ad una larghezza di vedute che, almeno in quel tempo, non erano certamente comune alle pubbliche amministrazioni.". Leopoldo Ponticelli, *opera cit.*, p. 447.

<sup>112</sup> Circolare del Ministero dell'Interno (direzione generale delle carceri), 30 novembre 1870, div. VI, sez. II, n. 64450, 36-1-A., ove il direttore Cardon spiga che "non pochi tra i condannati, che nel corrente anno vennero traslocati dalle varie Case alla Colonia penale agricola di Pianosa, giunti appena in quell'isola, obbligano la direzione ad invocare il pronto allontanamento, come quello che era imperiosamente richiesto onde tutelare l'ordine e la disciplina gravemente compromessi dalla loro presenza, resa questa d'altronde inutile dalla nessuna attitudine ai lavori agricoli della Colonia. Questo fatto prova ad evidenza che le direzioni delle Case penali hanno proceduto con troppa leggerezza e con ben poca prudenza nella scelta dei condannati da proporsi per il trasferimento nella anzidetta Colonia penale. Importando di evitare la rinnovazione dei sovra segnalati gravi inconvenienti, e di risparmiare ad un tempo all'Erario le spese non indifferenti che ne derivano [...], usando la voluta diligenza nella scelta e la necessaria fermezza nello escludere senza riguardi i non meritevoli, saranno conseguiti gli scopi di codeste traslocazioni, e i condannati si faranno persuasi che il trasferimento alla Pianosa è uno speciale favore loro accordato dal Governo, e servirà di incitamento a ben condursi onde poterne fruire".

<sup>113</sup> Si tratta del regio decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.

proprie caratteristiche organizzative<sup>114</sup> e di funzionamento, per cui si rese necessaria una disciplina generale dell'intera materia. Questo nuovo regolamento, composto di ben settantadue articoli, rappresenta una normativa speciale destinata alle colonie penali agricole, fermo restando per tutto il resto il regolamento generale per le case di pena del 1862<sup>115</sup>. All'art. 1 si stabilisce anzitutto che le colonie possono essere di due specie, quelle destinate ai condannati ai lavori forzati e quelle ai condannati a tutte le altre pene, inoltre vengono stabiliti i principali lavori che si svolgeranno all'interno delle colonie, in particolare quelli di coltivazione, di dissodamento e bonifica dei terreni, i lavori riguardanti la "costruzione di strade e fabbricati e nell'esercizio di arti affini o sussidiarie dell'agricoltura o di speciali industrie in servizio delle Colonie stesse" (art. 3). Viene fatta inoltre definitiva chiarezza circa le modalità di invio nelle colonie<sup>116</sup>, precisando che in esse "sono inviate per ordine del Ministero, in seguito a proposta motivata del Consiglio di disciplina dei *varii* luoghi di pena, i condannati che, per la durata dell'espiazione fatta e per la lodevole condotta tenuta, siano riconosciuti meritevoli di premio" (art. 4), ed inoltre stabilendo che, pena l'allontanamento<sup>117</sup>, il requisito della buona condotta deve persistere durante tutto il tempo di permanenza nella colonia (art. 5). Alla guida della colonia vi era il direttore (art. 10), ma, fra le più rilevanti novità previste

<sup>114</sup> Come riporta Antonio Santoriello in *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860/1889)* in L. Martone (a cura di) *opera citata*, Pianosa si era specializzata nella coltura di cereali e di frutta e nella attività di pastorizia. Gorgona invece era coltivata prevalentemente ad olivo, mentre Capraia produceva soprattutto cereali e "legname per la consistente presenza di alberi ad alto fusto".

<sup>115</sup> Art. 2 regio decreto 6 gennaio 1887, n. 4318.

<sup>116</sup> Interessante a tal proposito è quanto riportato nell'articolo di Biamonti (Ispettore economo presso la colonia penale dell'isola di Gorgona), *Sull'utilità delle colonie agricole penali*, in "Effemeride Carceraria", 1870, anno VI, pag. 14, che: "Il passaggio dei detenuti delle diverse case penali del continente alle colonie essendo accordato quale premio, ragion vuole che la scelta abbia a cadere su individui che, oltre di avere già scontata la metà della pena, abbiano tenuto sempre una condotta lodevole sotto ogni rapporto. La difficoltà della scelta esige una grande avvedutezza ed una squisita conoscenza da parte dei direttori nelle loro proposte. Qualche volta il detenuto, nascondendo per alcun tempo colla più raffinata ipocrisia il germe in lui insito del delinquere, si dimentica ad un tratto del beneficio accordatogli, e coll'infrangere le discipline si rende indegno del benefico soggiorno dell'isola. Ma se la scelta dei detenuti fu operata con sapiente prudenza, ecco che l'individuo, a cui stiano sempre presenti le circostanze che accompagnarono il reato e l'intensità dell'offesa sociale o del danno privato che cagionò, messe a confronto le squallide mura del carcere, ove pria trovarsi, coll'aria balsamica che respira nella colonia, piange in silenzio il fallo commesso, mentre d'altra parte considera che il rimanente della pena a scontarsi non è forse così grave, come sente che richiederebbe la mancanza per cui venne punito".

<sup>117</sup> "A scopo di esemplarità il condannato dovrà, di regola, essere restituito allo stesso Stabilimento da cui provenne, salvo che, per ragioni speciali, il Ministero non credesse di disporre altrimenti" (art. 6), e "i condannati espulsi dalle colonie non potranno più essere destinati in esse né in altri consimili Stabilimenti di premio." (art. 9).

da questo regolamento, viene data la possibilità al Ministero di nominare un agronomo (quale vero e proprio vicedirettore)<sup>118</sup>, col compito di affiancare il direttore per quanto riguarda in particolare le decisioni specifiche e tecniche attinenti “all’agricoltura ed industrie affini” (art. 11), essendo egli anche responsabile della “buona conservazione (...) dei prodotti” (art. 20) e “della conservazione delle macchine (...) e all’allevamento del bestiame” (art. 19).

Le norme riguardanti i condannati prevedono che, al posto dell’usuale isolamento prescritto per i detenuti al loro arrivo in carcere, i destinati alle colonie vengano istruiti circa le regole che dovranno osservare durante la loro permanenza (art. 42), in particolare viene riconfermata, la regola di stampo “auburniano” circa l’obbligo del silenzio pressoché sempre presente durante tutta la giornata (art. 43), ad eccezione che “nelle ore del passeggio e del riposo [dove] i condannati potranno intrattenersi tra loro discorrendo a voce moderata e nell’ordine più perfetto”, precisando che “i canti, le grida e le conversazioni clamorose saranno sempre e ovunque assolutamente vietate” (art. 45)<sup>119</sup>.

Riguardo al lavoro, l’art. 56 stabilisce che “tutti i condannati sani (...) saranno occupati nelle officine, o all’aperto in lavori agricoli in gruppo o in squadre (...) sempre sotto la vigilanza di un numero competente di guardie carcerarie [mentre] di notte saranno vigilati nei *dormitorii* in comune”<sup>120</sup>. Le mercedi spettanti ai condannati lavoranti saranno in linea di massima conteggiate col sistema a cottimo (art. 59)<sup>121</sup>.

<sup>118</sup> L’art. 14 prevede appunto che “l’agronomo ha grado assimilato a quello di vicedirettore”, pertanto sia a lui che al suo “ufficiale segretario” (cfr. art. 13), sono “dovuti (...) da tutto il personale della Colonia la massima deferenza e rispetto in ragione del grado, che è loro attribuito; ed assoluta obbedienza da parte degli assistenti ed agenti subalterni e dal personale di custodia in quanto si riferisce all’indirizzo ed alla retta esecuzione del lavoro”.

<sup>119</sup> Curioso è al riguardo l’ultimo paragrafo dell’art. 14, il quale prevede come eccezione alle “conversazioni clamorose” che “nelle feste, o quando per causa di intemperie i condannati sono chiusi nei *dormitorii*, o in altre sale comuni, potrà soltanto permettersi la lettura ad alta voce, per parte di qualche condannato ai suoi compagni riuniti a lui dintorno, di libri istruttivi e di morale all’uopo distribuiti dalla Direzione”.

<sup>120</sup> A questa regola, fanno eccezione, oltre ai “condannati addetti ai servizi speciali e domestici della colonia” (art. 56), anche i “condannati addetti alla custodia del bestiame e [i] fornaciai durante la cottura dei materiali, ed altri occupati in servizi d’indole speciale, i quali, benché affidati alla vigilanza di una o più guardie, potranno, per ragioni gravi di servizio, allontanarsi dalle stesse e anche restare fuori dei *dormitorii* comuni nelle ore della notte” (art. 57); chiaramente questi coloni saranno “scelti fra quelli di miglior condotta e di più breve pena da espiare, e dovranno essere privati del posto ogni qual volta in un castigo eccedente la semplice ammonizione”, non tralasciando comunque anche per loro una “dovuta vigilanza” (art. 58).

<sup>121</sup> Per quei lavori in cui il cottimo non potesse essere applicato, i “condannati saranno divisi in tre classi” conteggiandosi rispettivamente una mercede pari a una lira,



Come si può vedere, questo regolamento non porta delle modifiche significative alla regolamentazione delle colonie, però rappresenta un importante provvedimento che rende organica e uniforme questa materia, in attesa anche della tanto sperata unificazione della legislazione penale. Le uniche modifiche di un certo rilievo riguardano i criteri di assegnazione alle colonie, ed in particolare la cancellazione dei limiti temporali sia per quanto riguarda la durata della pena originaria, sia per quanto riguarda la frazione di questa in cui il condannato deve aver dato prova di buona condotta<sup>122</sup>.

Nella lunga strada che si conclude con la promulgazione del "codice Zanardelli", le numerose commissioni nominate per la compilazione di progetti di codice, non mancheranno di soffermarsi sulla questione delle colonie penali<sup>123</sup>. Sintetizzando possiamo dire che alla fine di tutti questi lavori la maggioranza degli studiosi sono favorevoli a questa tipologia di istituti penali<sup>124</sup>, ma al contempo si cerca di inserire modifiche tali da permettere di non indebolire il carattere repressivo e afflittivo che le colonie debbono comunque avere.

La proposta di utilizzare le colonie penali agricole come luoghi alternativi dove scontare le pene, prese forma e maturò nell'ambito di quel movimento filosofico e di pensiero denominato *scuola classica criminale*. In sostanza tale scuola sostiene, in modo concorde ai principi illuministici scaturiti dalla rivoluzione francese, che l'uomo è un essere totalmente razionale e dotato di libero arbitrio, che gli permette di calcolare razionalmente tutti i vantaggi e svantaggi conseguenti al proprio agire<sup>125</sup>.

Pertanto uno dei concetti cardine del diritto penale, secondo tale scuola di pensiero, è costituito dalla volontà colpevole dell'au-

---

ottanta centesimi e sessantacinque centesimi di lire, e l'assegnazione alle varie classi dipenderà "dall'importanza delle diverse lavorazioni o servizi e la speciale capacità ed attitudine dei condannati" (art. 59). Speciali retribuzioni saranno inoltre accordate per lo svolgimento di lavori pericolosi o particolarmente impegnativi (art. 60).

<sup>122</sup> Art. 4.

<sup>123</sup> Interessante è al riguardo la ricostruzione storica fatta da Franca Mele in *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena*, cit. Viene riportato l'esempio della commissione per lo studio delle riforme penitenziarie (istituita con decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1862), la quale ha tra i tanti l'incarico "di esaminare se le colonie penali agricole siano ammissibili come grado nella scala penale, o meglio convenga di mantenerle per via di commutazione di pena pei condannati, che compaiono meritevoli di tale beneficio" ("Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 54, 4 marzo 1862). Oppure la commissione per lo "studio delle riforme della scala penale" istituita nel 1865, o ancora la commissione istituita dal Guardasigilli Mancini il 18 marzo 1876.

<sup>124</sup> Il Ministro della Giustizia Vigliani, nella relazione al suo progetto di codice penale, definisce le colonie "le più belle istituzioni che la moderna civiltà accoglie senza contrasto". Paolo Onorato Vigliani, *opera citata*.

<sup>125</sup> Vedi: Gemma Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2004, pag. 62.

tore del reato, indipendentemente da qualunque condizionamento di ordine sociale, unito al concetto di imputabilità, per cui l'autore del reato è ritenuto in grado di capire il disvalore etico del proprio agire e in base ad esso di autodeterminarsi<sup>126</sup>.

In generale possiamo affermare che i maggiori studiosi della Scuola Classica quali Francesco Carrara (1805-1847), Giovanni Carmignani (1768-1847), Pellegrino Rossi (1787-1848), Enrico Pessina (1828-1916), avevano una concezione retributiva e general preventiva della pena, la quale doveva essere afflittiva, proporzionale al reato, determinabile e inderogabile.

In particolare, come riporta Cattaneo, Francesco Carrara definisce la pena come "quel male che in conformità della legge dello Stato, i magistrati infliggono a coloro che sono con le debite forme riconosciuti colpevoli di un delitto"<sup>127</sup>. Inoltre lui ritiene che: "la pena non è un mero bisogno di giustizia che esiga la *espiazione* del male morale. Dio solo ha la natura e la potestà di esigere la dovuta espiazione. Non è una mera difesa che *l'interesse* degli uomini si procacci a spese altrui. Non è lo sfogo di un sentimento degli uomini che mirino a tranquillizzare gli animi loro rimpetto al *pericolo* di offese future. La pena non è che la sanzione del precetto dettato dalla legge eterna: la quale sempre intende alla conservazione della umanità, ed alla tutela dei suoi diritti; sempre procede sulle orme del giusto; sempre risponde al sentimento della coscienza universale"<sup>128</sup>.

Infine Carrara osserva che è importante tenere distinto il principio fondamentale della pena dallo scopo della stessa, in quanto: "Lo studio del *principio fondamentale* della pena conduce a trovare il criterio essenziale delle azioni delittuose; cioè cosa debba essere nelle azioni umane perché possano vietarsi. E il risultato di tale studio secondo la nostra formula si compendia in questo: debbono essere *azioni lesive del diritto* alle quali non si ottenga completa riparazione con la sola *coazione* fisica, ma *siavi* bisogno di una *sanzione*. Lo studio del *fine* della pena conduce a trovare i *criterii misuratori* dei delitti, e così delle pene medesime"<sup>129</sup>.

<sup>126</sup> *Ibidem*.

<sup>127</sup> Mario A. Cattaneo, *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1988, pag. 105. Nel brano di Francesco Carrara riportato nel testo, sempre a proposito della pena viene detto che "se un male s'infligge a chi non è riconosciuto colpevole, o da chi non ne ha l'autorità, o senza la legge che lo commini, o in modo arbitrario; questa sarà una vendetta, una violenza, ma non una pena in senso giuridico. Ma se invece il legislatore comminò la pena per fini irrazionali, o con esorbitanza dalla ragione penale; la pena potrà dirsi ingiusta, dannosa, ma sarà sempre una pena".

<sup>128</sup> *Ivi*, pag. 108.

<sup>129</sup> *Ibidem*. Carrara indica anche quali non debbono essere i fini della pena, dicendo che: "Il *fine* della pena non è quello né che *giustizia sia fatta*; né che l'offeso sia *vendicato*;

Lo studioso afferma, inoltre, che il fine primario che deve avere la pena è solo quello di ristabilire l'ordine esterno della società, precisando che "se il giudice nello irrogare la pena si proponesse un *fine diverso* da quello che il legislatore si propose nel minacciarla, la condanna non sarebbe più la sequela necessaria della legge; non sarebbe più un'azione *giusta*, ma un'azione politica: e il giudice nel *diverso fine* supposto potrebbe trovare una ragione di deflettere dalla coerenza della legge"<sup>130</sup>.

Per concludere Carrara ritiene che "la pena è destinata ad agire sugli *altri* più che sul colpevole (*moralmente* già s'intende) ma non basta che agisca sui *malvagi*: bisogna che agisca sufficientemente sui *buoni*, per farli tranquilli così rimpetto al delinquente stesso, come rispetto ai temuti suoi imitatori. Quindi quel male che sarebbe sufficiente sanzione al precetto, perché avrebbe bastanza azione sui malvagi in quanto oppone loro un patimento superiore all'utile del delitto, può non avere sufficiente azione sui buoni per tranquillizzarli rispetto allo stesso colpevole. Vi è bisogno di una detenzione prolungata perché i cittadini non abbiano ragione di temere che colui, troppo presto liberato, torni alle offese. Ecco come il concetto

---

né che sia *risarcito* il danno da lui patito; né che si *atterriscano* i cittadini; né che il delinquente *espia* il suo reato; né che si ottenga la sua *emenda*. Tutte coteste possono essere *conseguenze accessorie* della pena; ed essere alcune di loro desiderabili: ma la *pena* starebbe come atto incriticabile quando tutti cotesti risultati mancassero".

<sup>130</sup> *Ibid.* In particolare il Carrara per spiegare la sua definizione di pena afferma che "il delitto ha *materialmente* offeso un individuo, od una famiglia, od un numero qualunque di persone. Questo male non si ripara con la pena. [...] Ma il delitto ha offeso la società violando le sue leggi: ha offeso tutti i cittadini diminuendo in loro la *opinione della propria sicurezza*, e creando il *pericolo del malo esempio*. [...] Questo danno tutto *morale* crea la offesa a tutti nella offesa di uno, perché turba la quiete di tutti. La pena deve riparare a questo danno col *ristabilimento dell'ordine*, commosso pel disordine del delitto. Il concetto di *riparazione*, col quale esprimiamo il male della pena, ha implicite in sé le tre risultanti di *correzione* del colpevole, *incoraggiamento* dei buoni, *ammonizione* dei male inclinati. Ma questo concetto differisce grandemente dal concetto puro di *emenda*, e dal concetto dello *atterrimento*. Altro è *indurre* un colpevole a non più delinquere, altro è pretendere di renderlo interiormente buono. Altro è *ricordare* ai male inclinati che la legge eseguisce le sue minacce, altro spargere il terrore negli animi. Il timore e la emenda sono implicite nell'azione morale della pena; ma se di loro vuol farsi un *fine speciale* essa si denatura, e si conduce ad aberrazioni il magistero punitivo". Carrara continua dicendo che "è evidente la perniciosità delle conseguenze alle quali per forza logica inevitabilmente conducono la *intimidazione* e la *emenda* guardate come fine primario della penalità. La intimidazione porta ad un rincarico perpetuamente progressivo delle pene, perché il delitto commesso mostrando per positivo che quel colpevole non ha avuto paura di quella pena persuade che per mettere paura agli altri sia necessario accrescerla. (...) E siccome pei vizi della natura umana le pene non arriveranno mai e mai non arriveranno ad impedire che si delinqua, la continuata progressione dei delitti porta per cotesto ragionamento alla perpetua progressività del rigore, e non vi è punto di confine. La emenda all'opposto porta per altra deduzione logica ugualmente necessaria a sottrarre dalla pena il delinquente corretto; lo che rendendo la pena precaria, incerta, e condizionale, ne distrugge tutta la forza morale".

della *difesa diretta* si ricongiunge al fine della *tranquillità* e viene a completare il criterio misuratore delle pene. [...] Così la pena che niente rimedia al male materiale del delitto, è rimedio efficacissimo ed unico del male *morale*. [...] In tal guisa l'ultimo *fine* della *pena* è il bene sociale, rappresentato nell'ordine che si procaccia mercé la tutela della legge giuridica; e l'effetto del fatto penale si ricongiunge con la causa che lo legittima. [...] Tali *condizioni* della penalità, essendo derivazioni dal suo principio assoluto, legano lo stesso legislatore, il quale non può senza abuso defletterne [...]”<sup>131</sup>.

Ciò che afferma Carrara è comune ai pensatori della scuola classica criminale di quel periodo, e lo studio dei caratteri che la pena dovrebbe avere è molto importante perché da questo si capisce l'importanza che ebbe l'istituto delle colonie penali agricole nella seconda metà dell'Ottocento<sup>132</sup>.

Le colonie agricole, infatti, visto che sorgevano principalmente nelle isole o comunque in luoghi fisicamente separati dalla società civile, ben si prestavano a comminare al proprio interno delle pene che avevano come proprio fine principale la difesa sociale e la prevenzione generale<sup>133</sup>; tutto questo perché nelle colonie penali veniva ricreata una specie di comunità civile, la quale rappresentava già di per sé un modo di tutela della società libera. Inoltre, come abbiamo visto, gli scopi di rigenerazione fisica e morale che veniva attribuito al lavoro agricolo, almeno nelle intenzioni degli studiosi, doveva rendere alla società un individuo cambiato, non più dedito al crimine.

Concludendo possiamo affermare che le colonie ben si inseriscono in quella politica criminale della scuola classica per cui “non si punisce in relazione al delitto commesso, ma in vista delle sue ripercussioni sul corpo sociale”<sup>134</sup>.

Queste discussioni avranno come risultato quello di riconoscere formalmente le colonie penali nel codice Zanardelli, con la denominazione di “case di pena intermedia agricole e industriali”<sup>135</sup>, in quanto, come spiega lo stesso Zanardelli, così facendo si

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ivi*, pag. 113. Per Carrara la pena deve essere afflittiva (fisicamente o almeno moralmente), esemplare, certa, pronta e pubblica e, infine, non pervertitrice del reo. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi della pena, essa non deve essere: illegale, aberrante, eccessiva, divisibile e, per quanto possibile riparabile.

<sup>133</sup> Elio Palombi, *Mario Pagano e la scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989.

<sup>134</sup> *Ivi*, pag. 71.

<sup>135</sup> Art. 14, codice penale 1889: “Il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di tre anni il quale, durante metà della pena abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale [...]”.

elimina "l'equivoco cui poteva dar luogo il nome di colonia [a causa del] significato più proprio a tale vocabolo, che è quello di indicare lontani possedimenti"<sup>136</sup>. Dopo circa due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice penale, nel 1891 viene emanato il nuovo "Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei *riformatori* governativi del Regno"<sup>137</sup>, il quale all'articolo 4, elencando gli stabilimenti di pena speciali, annovera al primo posto proprio "le case di pena intermedie, agricole ed industriali". Tale regolamento è composto da ben 891 articoli, i quali disciplinano in modo particolareggiato e minuzioso il complesso sistema carcerario. Sono presenti inoltre sette articoli (452 - 458) che si occupano esclusivamente degli stabilimenti intermedi, prevedendo anzitutto che l'ammissione agli stessi viene "decretata dal Ministero dell'Interno, sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui il condannato alla reclusione sconta la pena (art. 452). Viene inoltre precisato che per essere ammesso a tali stabilimenti, il condannato per un tempo non minore di tre anni "abbia scontato la metà della pena, ma non meno di trenta mesi" (art. 453), e chiaramente il requisito della buona condotta deve sempre persistere durante tutto il tempo di permanenza nella colonia, pena la revoca della stessa<sup>138</sup> (art. 454). Inoltre i condannati sono divisi in due classi, quella denominata "permanente" e quella denominata "preparazione" (art. 456); alla prima sono assegnati coloro che non possono accedere alla libertà condizionale<sup>139</sup>, alla seconda appartengono tutti gli altri condannati<sup>140</sup>. Sempre prevista è la possibilità della nomina dell'agronomo da parte del Ministero dell'Interno (art. 133), al quale è prevalentemente "affidato l'indirizzo dei lavori agricoli e la sorveglianza diretta su di essi" (art. 134)<sup>141</sup>.

<sup>136</sup> Atti Parlamentari. Camera. Documenti, leg. XVI, sess. II, n. 28, pp. 100 ss.

<sup>137</sup> Si tratta del regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

<sup>138</sup> A tal proposito l'art. 455 precisa che il condannato respinto dalla colonia, non potrà più esservi *ritrasferito*, ed inoltre potrà essergli anche negato l'accesso alla liberazione condizionale.

<sup>139</sup> Vedi: art. 16 codice Zanardelli.

<sup>140</sup> Tale distinzione, che a norma degli articoli 457 e 458 si manifesta con dei "galloncini" cuciti di verde o rosso sotto il numero della matricola, comporta dei diversi regimi per le due classi di condannati, ed in particolare quelli appartenenti alla classe di preparazione saranno preferiti agli altri nella destinazione ai lavori all'aperto, e potranno scrivere mensilmente alla famiglia o ricevere una visita dei parenti in una camera separata.

<sup>141</sup> In particolare l'art. 801 prevede che l'agronomo "è tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonché sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresì concorrere a tutto quanto può contribuire al più produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia"; inoltre "la responsabilità dell'agronomo si estende *eziandio* alla buona conservazione e

Come evidenzia Santoriello<sup>142</sup>, le colonie sul finire dell'Ottocento, cominciarono ad essere oggetto di numerose critiche, determinate soprattutto dalle aspre polemiche circa i costi eccessivi delle stesse<sup>143</sup>. Inoltre anche nelle colonie, seppur con intensità minore rispetto agli istituti di pena tradizionali, la componente repressiva e afflittiva divenne predominante rispetto alle finalità rieducative cui il "progetto colonie" mirava<sup>144</sup>. Tutto ciò portò ad un lento smantellamento delle stesse, oppure ad un loro utilizzo con finalità diverse rispetto a quelle per cui erano state create<sup>145</sup>.

Enrico Ferri, commentando il codice Zanardelli<sup>146</sup>, criticò abbastanza duramente il sistema cellulare, che a suo dire era "un'invenzione dei popoli nordici, che non può adattarsi alla natura vivace ed immaginosa dei popoli meridionali, per i quali dieci anni di segregazione cellulare sono una sevizia inutile, mentre lo stesso condannato si potrebbe mandare in colonie agricole penitenziarie, rendendo il condannato stesso più proficuo e facilitandone l'emenda"<sup>147</sup>.

Lo studioso, inoltre, riserva delle critiche per quanto concerne il sistema graduale delle pene previste dal codice Zanardelli, ovvero

---

manipolazione dei prodotti" (art. 802).

<sup>142</sup> Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 84.

<sup>143</sup> Ferdinando Fonseca, *Delle condizioni agricole della Pianosa e dell'organizzazione delle colonie agricole penali in Italia*, Firenze, tip. Carnesecchi, 1880.

<sup>144</sup> Per quanto riguarda le colonie agricole Santoriello riporta la testimonianza che verso la fine del XIX secolo "le condizioni dei detenuti in questo tipo di stabilimenti vengono ora considerate troppo buone; si rileva il rischio – a tutto vantaggio delle aspirazioni umanitarie – della perdita del carattere terroristico che comunque la sanzione penale deve mantenere". Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 85.

<sup>145</sup> Ad esempio, a Pianosa, il 5 marzo del 1907 venne creato un "sanatorio criminale" destinato a tutti quei detenuti affetti da tubercolosi. La scelta di quest'isola fu dovuta essenzialmente al fatto che c'era una totale assenza della popolazione libera, oltre che per il clima salubre e mite. Non secondaria causa era che i malati potessero giovare dei genuini prodotti alimentari della colonia, e che sull'isola era già presente una sezione detta "per cronici" (in sostanza una casa penale speciale, non contemplata dalla legge), in cui venivano ricoverati quei detenuti affetti da malattie la cui guarigione era molto lunga nel tempo, o addirittura di forme croniche, per niente curabili nelle infermerie dei carceri tradizionali. Il progetto prevedeva che il sanatorio, per affrontare al meglio le fasi della malattia, si ripartisse in tre edifici (distanziati e differenziati tra loro, e ciascuno dotato di una certa autonomia), con attività rispettivamente ripartite in "preventorie, sanatorie propriamente dette e convalescenziari". Filippo Saporito, *L'isola di Pianosa e i suoi stabilimenti penitenziari*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1930.

<sup>146</sup> Enrico Ferri, *Il progetto Zanardelli di Codice Penale*, in *Studi sulla criminalità*, Unione tipografica – editrice torinese, Torino, 1926, pag. 382.

<sup>147</sup> *Ibidem*. Ferri giudica attuabile e desiderabile il carcere cellulare per coloro i quali sono in attesa di giudizio, in quanto "non essendo ancora essi arrivati alla sentenza di assoluzione o di condanna, è necessario tenerli segregati perché non intralcino l'istruttoria giudiziaria, e bisogna salvare ogni galantuomo, che possa essere per isbaglio messo sotto processo, dall'obbrobrio della vita in comune, diurna e notturna, con vecchi condannati e provati malfattori".

il fatto che "l'attenuazione graduale nell'espiazione delle condanne sia ammessa per le pene che sarebbero destinate ai delinquenti volgari e pericolosi e sia negata per la detenzione che sarebbe (...) [invece] destinata ai delinquenti meno pericolosi"<sup>148</sup>.

Egli propone che il delinquente d'occasione, o di cagionevole costituzione fisica, non venga assegnato alle fatiche del lavoro agricolo, ma vengano trovate per lui più appropriate forme di detenzione intermedia<sup>149</sup>; il lavoro agricolo sarebbe da ammettere solo per i "delinquenti volgari", a patto però che "la sua applicazione possa conciliare il diritto individuale [del condannato al lavoro all'aperto] col concetto della sicurezza della società".

Spesso quindi si sono scontrate più visioni distinte circa il ruolo e le funzioni che potevano avere le colonie penali agricole<sup>150</sup>. Tali diverse visioni, erano però accomunate dal fatto di appartenere alla scuola classica criminale, ovvero quell'indirizzo di pensiero politico sociale che, partendo dalla rivoluzione francese, si ispirò alla dottrina del diritto naturale e al metodo deduttivo<sup>151</sup> (o di logica astratta), come armi contro le concezioni del passato *ancien*

<sup>148</sup> Ivi, pag. 397. Ferri al riguardo spiega che, secondo il legislatore, la ragione di tale scelta "è che la detenzione è applicata ai delinquenti di occasione, e siccome il grado intermedio delle pene carcerarie è quello del lavoro agricolo o industriale in appositi stabilimenti, così la graduazione diventerebbe per questi condannati, non avvezzi ai lavori penosi, una aggravante; così il pubblico *uffiziale*, ad esempio, che abbia commesso un *peculato*, dovrebbe dopo un certo tempo passare nella colonia penale agricola, mentre egli non è avvezzo certo a vangare".

<sup>149</sup> *Ibid.* "Or bene, io posso ammettere che per il delinquente d'occasione, o delicato di costituzione fisica, non si debba procedere come per il bracciante; ma allora, invece di passarlo dalla cella al grave lavoro agricolo, lo potreste passare a qualche altro stadio intermedio. Sono così fertili le immaginazioni dei penitenziaristi a questo proposito, che lo stadio intermedio si potrebbe facilmente trovare e non avreste anzi che l'imbarazzo della scelta".

<sup>150</sup> *Infra*, nota 40.

<sup>151</sup> Il metodo deduttivo "nella metodologia tradizionale è il procedere mediante la deduzione, e coincide, per molti aspetti, con il metodo oggi detto razionale. Nel senso tecnico odierno, il metodo deduttivo consiste nel cercare la conferma delle ipotesi sottoponendone a verifica le prevedibili conseguenze". A livello etimologico, per deduzione si intende "ogni processo, logico od ontologico, per cui dal generale discende il particolare. Pertanto si può parlare di deduzione logico - formale, quando il processo di inferenza è riguardato come movimento illativo e consequenziale del pensiero euristico; e di deduzione ontologico - oggettiva, quando l'inferenza è considerata *ex parte rei* come movimento dell'essere e dinamismo della realtà: nel primo caso la deduzione è processo mentale ( opposto all'induzione), per cui si passa da un principio generale a una conseguenza particolare, o, anche, da una legge ai fatti, da una causa agli effetti; nel secondo caso è processo reale, che lega questi stessi termini nella loro obbiettività. Sennonché nella stessa deduzione logica con carattere dimostrativo e inventivo si ha un'implicazione ontologica, in quanto i principi supremi, cui è sospesa la validità del processo logico della deduzione, corrispondono alle stesse leggi dell'essere, fondamento della metafisica", *Enciclopedia Filosofica*, Edipem, Novara, 1979, vol. 2, pag. 732.

*regime*<sup>152</sup>. In sostanza il suo indirizzo filosofico – giuridico prevedeva che la totale attenzione dovesse essere riservata esclusivamente “sul delitto e sulla pena come entità giuridiche astratte, isolate tanto dall’uomo che delinque e che è condannato, quanto dall’ambiente da cui esso proviene ed a cui deve ritornare dopo la sua pena”<sup>153</sup>. Se da un lato tale scuola di pensiero ebbe indubbiamente il merito di scardinare le vecchie concezioni penali medievali, contribuendo in modo importante alla “umanizzazione” delle pene nonché a limitare quanto più possibile l’uso della pena capitale<sup>154</sup>, dall’altro la scienza penale e criminale perse col tempo totalmente di vista la figura del delinquente, il quale veniva considerato solamente come una vittima della tirannide statale, e il risultato fu, scrive Ferri, un “aumento continuo della criminalità e della recidiva, in evidente quotidiano contrasto colle necessità della difesa sociale contro la delinquenza, che è la ragion d’essere della giustizia penale”<sup>155</sup>.

Nella seconda metà dell’Ottocento, comincia a svilupparsi una nuova corrente di pensiero, chiamata scuola criminale positiva, la quale usa un metodo d’indagine induttivo<sup>156</sup> (o positivo appunto) di cui era stato portatore nel campo scientifico qualche secolo prima Galileo Galilei. La novità sta nell’usare il metodo empirico anche nelle scienze criminali, con la nascita di una scienza autonoma, l’antropologia criminale, che ha come oggetto di studio proprio

<sup>152</sup> Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, Torino, Unione tipografico – editrice torinese, 1928. In particolare la scuola classica criminale: “1) Cimentò e stabilì la ragione ed i limiti del diritto di punire da parte dello Stato; 2) Si oppose alla ferocia delle pene, invocando ed ottenendo l’abolizione delle pene capitali, corporali ed infamanti con una mitigazione generale delle pene conservate (carcerarie, ritentive, pecuniarie, interdittive); 3) Rivendicò ogni garanzia per l’individuo, sia durante il processo penale sia nell’applicazione della legge punitiva”.

<sup>153</sup> Ivi, pag. 39.

<sup>154</sup> Oltre alle opere celeberrime di Beccaria, vedi: Giovanni Carmignani, *Una lezione accademica sulla pena di morte detta nella Università di Pisa, il 18 marzo 1936*, Tipografia Nistri, Pisa, 1836.

<sup>155</sup> Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 41.

<sup>156</sup> Il termine induzione è stato usato in filosofia “con diversi significati, per denotare: il passaggio dal particolare all’universale; il processo di generalizzazione; il metodo della scienza in quanto, partendo dall’esperienza, perviene alla determinazione di concetti, alla formulazione di leggi, all’accertamento di nuovi fatti. Le suddette procedure possono tutte qualificarsi come induttive: loro carattere comune può dirsi il passaggio dal noto all’ignoto, purché s’intenda ciò non solo nel senso della predizione (e della estrapolazione a nuovi casi), ma anche nel senso di una maggiore comprensione del già noto, attraverso l’enucleazione dell’ordine e della legalità (e quindi della razionalità) impliciti nel dato sperimentale. Distinti, tuttavia, sono i punti di partenza e gli scopi di queste procedure: punti di partenza potendo essere i fatti singolari dell’esperienza o concetti particolari, e punto d’arrivo potendo essere la formazione di concetti, o la formulazione di leggi, o anche l’accertamento di fatti individuali. (...) Queste varie procedure sono spesso sovrapposte e complementari (...)”. *Enciclopedia Filosofica*, Edipem, Novara, 1979, vol. 4, pag. 570.



l'uomo delinquente e il suo agire, considerando soprattutto la sua dimensione psicologica oltre che organica<sup>157</sup>.

Relativamente ai modi per combattere le delinquenza, la scuola positiva non riteneva che il rimedio migliore fosse la pena<sup>158</sup> (non le pene esemplari tipiche del Medioevo, ma neppure le pene mitigate accolte dalla scuola classica), ma sosteneva che fosse importante studiare le cause (psicologiche, organiche, sociali) che hanno portato al delitto, e cercare di agire sulle stesse (per esempio mediante politiche sociali adeguate se la causa del crimine è nella società dove vive il condannato)<sup>159</sup> per prevenire i comportamenti delittuosi.

<sup>157</sup> Cesare Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto alla antropologia, giurisprudenza e disciplina carceraria*, Napoleone, Roma, 1971.

<sup>158</sup> Enrico Ferri, *Studio sulla criminalità in Francia*, in *Studi sulla criminalità*, cit. Per Ferri "il reato, come ogni altra azione umana, è l'effetto di molteplici cause, che, sebbene intrecciate sempre in una rete indissolubile, si possono tuttavia distinguere per ragioni di studio. Vi sono cioè i fattori antropologici o individuali del reato, i fattori fisici o tellurici ed i fattori sociali. Sono fattori antropologici: l'età, il sesso, lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, il grado d'istruzione e di educazione, la costruzione organica e psichica dei delinquenti. Sono fattori fisici: la razza, il clima, la fertilità e disposizione del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, le meteore, la temperatura annuale. Sono fattori sociali: l'aumento o la diminuzione della popolazione, la diversa emigrazione; l'opinione pubblica, i costumi e la religione; la costituzione della famiglia; l'assetto politico, finanziario, commerciale; la produzione e distribuzione agricola e industriale; l'ordinamento amministrativo, per ciò che riguarda la pubblica sicurezza, la pubblica istruzione e educazione, la pubblica beneficenza; e l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale". Ferri denuncia come fino ad allora, i fattori sociali furono in gran parte trascurati dagli studi sulla criminalità, ma quando anche al legislatore saranno chiari tutte i tre fattori che portano l'individuo al reato, "gli sarà facile non solo di correggere talune idee esagerate o false sull'importanza di certi rimedi contro il delitto, ma di sopprimere le cause stesse del disordine, promovendo un diverso assetto sociale ed attuando così una difesa veramente efficace contro l'attività criminosa dell'uomo".

<sup>159</sup> Enrico Ferri usa il termine "sostitutivi penali" per indicare tutte quelle riforme politiche, giuridiche, familiari e sociali, che rappresentano delle utili contro - spinte al crimine. Vedi: Enrico Ferri, *Sostitutivi penali*, in *Sociologia Criminale*, Feltrinelli, Milano, 1879. Come esempio Ferri dice che come nell'ordine economico mancando "il prodotto principale, si ricorre ai succedanei, che possono supplirlo nella soddisfazione dei bisogni naturali; così nell'ordine giuridico criminale, ammaestrati dall'esperienza, che le pene mancano, quasi totalmente, allo scopo loro attribuito di difesa sociale, bisogna ricorrere ad altri provvedimenti, che possono sostituirle nella soddisfazione della sociale necessità dell'ordine". Lo studioso però precisa che "mentre nel campo economico i succedanei restano per solito prodotti secondari ed inferiori e per ciò di uso transitorio, nel campo criminale invece i sostitutivi penali debbono diventare i primi e principali mezzi di quella preservazione sociale della criminalità, a cui le pene (trasformate in segregazione clinica dei delinquenti più pericolosi) serviranno ancora, ma in via secondaria. [...] Noi sappiamo che vi è una legge di saturazione criminosa, per la quale è inevitabile in ogni ambiente sociale un *minimum* di delinquenza naturale ed atavica, dovuto ai fattori antropologici, fisici e sociali, perché la perfezione non è di questa vita umana, così per questo *minimum* le pene (...) saranno l'ultimo e imprescindibile riparo, contro le inevitabili e sporadiche manifestazioni della attività criminosa". Per Ferri i principali sostituti sono quelli di: ordine economico (libero scambio, libertà di emigrazione, un buon sistema tributario, attenta politica di opere pubbliche ecc.), di

Oltre alla prevenzione, dato che è parimenti importante il difendere la società una volta che l'evento criminoso si sia compiuto, la scuola positiva mantenne l'esigenza della repressione dei delitti, avendo però idee assai diverse dagli studiosi della scuola classica<sup>160</sup>. In particolare, una grande differenza era rappresentata dalla concezione dell'isolamento cellulare, che Ferri definì "una delle aberrazioni del secolo XIX". Egli sosteneva la necessità di "sostituire ad esso, specie nei paesi del sole, come l'Italia, le colonie agricole col lavoro all'aperto"<sup>161</sup>.

Per capire in maniera pratica come la scuola criminale positiva intendesse le colonie penali agricole, è particolarmente interessante lo studio del progetto di codice penale, elaborato da Ferri nel 1921<sup>162</sup>. All'articolo 39, dove vengono elencate le diverse specie di sanzioni per i delitti comuni, commessi dai maggiori di anni 18, viene riportata la "segregazione semplice in casa di lavoro o colonia agricola", oltre che la multa, l'esilio locale, il confino, la prestazione obbligatoria di lavoro diurno, la segregazione rigorosa in uno stabilimento di reclusione e la segregazione rigorosa perpetua. Lo stesso progetto precisa che "la prestazione obbligatoria di lavoro diurno si effettua in una casa di lavoro e colonia agricola dello Stato, senza detenzione notturna del condannato, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni" (art. 50), e che "la segre-

ordine politico (libertà di opinione, rispetto dei diritti individuali e sociali ecc.), di ordine scientifico (la stampa, la fotografia e antropometria dei carcerati, la grafologia, sofisticate serrature di sicurezza ecc.), di ordine civile ed amministrativo (facilità della giustizia civile, l'avvocato dei poveri, risarcimento alle vittime dei reati ecc.), di ordine religioso (minore sontuosità delle chiese ecc.), di ordine familiare (ammissione del divorzio) e di ordine educativo (abolizione di certi spettacoli atroci, soppressione delle case da gioco ecc.). Come riporta Roberta Bisi in *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 95, "Ferri, pur essendo consapevole della difficoltà di applicazione dei sostitutivi penali, poiché essa implicherebbe il sovvertimento di una immensa quantità di energie, abitudini, tradizioni, ritiene comunque che la vera importanza dei sostituti penali risieda non tanto nella specifica applicazione di una particolare proposta, quanto piuttosto nella accettazione dell'idea che la legge penale non è l'unico rimedio possibile per combattere efficacemente i fenomeni di patologia sociale".

<sup>160</sup> Per cui è importante che "la pena, come ultima ratio di difesa sociale repressiva, non deve proporzionarsi – ed in misura fissa – soltanto alla gravità obbiettiva e giuridica del delitto, ma deve adattarsi anche e soprattutto alla personalità, più o meno pericolosa, del delinquente, colla segregazione a tempo indeterminato cioè sino a quando il condannato non sia riadattato alla vita libera ed onesta, così come l'ammalato entra nell'ospedale non per un termine prefisso di tempo – che sarebbe assurdo – ma fino a quando non sia riadatto alla vita ordinaria". Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit.

<sup>161</sup> Ivi, pag. 48. Ferri dice espressamente che "ai penitenziari che furono già chiamati tombe di esseri viventi (...) [sia da preferire] la forma della colonia agricola, che meglio corrisponde alla vita precedente del più gran numero di condannati ed offre, col lavoro all'aria libera, un efficace disinfettante fisico e morale" (pag. 619).

<sup>162</sup> Il progetto di Enrico Ferri è riportato nell'opera citata *Principii di diritto criminale*.

gazione semplice in una casa di lavoro o colonia agricola consiste nell'obbligo di lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a 15 anni"<sup>163</sup>. Infine all'articolo 52 viene previsto che "la segregazione rigorosa temporanea in uno stabilimento di reclusione consiste nell'obbligo del lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a venti anni oppure a tempo assolutamente indeterminato col minimo di 10 anni" (art. 52).

Come dimostra la lettura di queste norme, se si esclude la pena della multa<sup>164</sup>, dell'esilio locale<sup>165</sup> e del confino<sup>166</sup>, le pene propriamente detentive sono caratterizzate tutte dall'obbligo di lavoro in una colonia agricola o in uno stabilimento industriale, circostanza avvalorata dal fatto che tale tipologia di sanzione venne scelta anche come pena principale per i minorenni<sup>167</sup>, per i malati di mente<sup>168</sup>

<sup>163</sup> Il secondo comma dell'art. 51 precisa che "La segregazione semplice sarà stabilita dal giudice per la casa di lavoro oppure per la colonia agricola secondo la vita precedente e le attitudini al lavoro del condannato".

<sup>164</sup> Art. 46: "La multa consiste nel pagamento alla Cassa delle ammende di una somma non inferiore a lire 100 e non superiore a lire 100.000, commisurata alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia ed alla gravità del delitto. Quando il delitto sia stato commesso a scopo di lucro o per cupidigia il giudice aggiungerà una multa adeguata alle circostanze del fatto ed alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia, anche se per il delitto commesso non sia stabilita".

<sup>165</sup> Art. 48: "L'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di non dimorare per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune dove fu commesso il delitto né in quello ove risiedono gli offesi o lo stesso condannato".

<sup>166</sup> Art. 49: "Il confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ai tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di 100 chilometri, tanto dal comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quello in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza".

<sup>167</sup> Per i minorenni, come prevede l'art. 41, le sanzioni previste sono la libertà vigilata, la scuola professionale e di correzione o la nave scuola, la casa di custodia e la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni. Anche in questo caso se escludiamo le prime due sanzioni che sono prevalentemente rieducative e la casa di custodia destinata ai minorenni con problemi psichici (art. 61), la pena propriamente detentiva si realizza nella colonia agricola o casa di lavoro, per un "tempo relativamente indeterminato da 5 a 15 anni oppure a tempo assolutamente indeterminato per non meno di dieci anni" (art. 60).

<sup>168</sup> Come prevede espressamente l'art. 62, "la casa di custodia per alienati di mente ed il manicomio criminale consistono nell'isolamento notturno con l'obbligo di lavoro industriale o agricolo, quando sia possibile, per un tempo non inferiore ad un anno per la casa di custodia ed a tre anni per il manicomio criminale, sotto la direzione di uno psichiatra antropologo - criminalista". Anche nel differente istituto della speciale colonia di lavoro per alcolizzati od intossicati cronici e per gli altri infermi di mente, il codice prevede "l'isolamento notturno con obbligo, quando sia possibile, di lavoro industriale od agricolo con regime di segregazione semplice o rigorosa stabilita per il delitto commesso. Se la sanzione sia diversa, la speciale colonia di lavoro si applica da un mese ad un anno" (art. 63).

e per coloro che si macchiavano di crimini politici<sup>169</sup>. Infine l'art. 51<sup>3</sup> prevede che "alcune case di lavoro e colonie agricole saranno destinate ai delinquenti abituali di che all'art. 28"<sup>170</sup>.

Particolarmente interessanti sono anche le norme che si occupano specificatamente del lavoro carcerario, prevedendo l'art. 70 che "a ciascun stabilimento di detenzione si assegneranno i condannati che si trovino in condizioni fisiche e psichiche più affini, anche in rapporto al delitto commesso, alla loro vita precedente e alle loro attitudini di lavoro", in riferimento alle colonie penali agricole l'art. 71 dispone che il lavoro "in tutti gli stabilimenti di detenzione e di custodia deve essere preferibilmente all'aria libera ed organizzato a scopo non soltanto educativo ed igienico, ma anche di abilità tecnica e di rendimento economico"<sup>171</sup>.

Nella relazione preliminare presentata dalla stesso Ferri, viene riportata l'opinione favorevole della commissione che si occupa del progetto di codice penale, per cui "la prestazione obbligatoria di lavoro diurno in una casa di lavoro o colonia agricola dello Stato e cioè senza detenzione notturna del condannato, è una forma nuova di sanzione che (...) potrà dare buoni risultati". Tale ottimismo deriva dal fatto che la sanzione in oggetto sia da applicare solamente

<sup>169</sup> Per quanto riguarda le sanzioni per i delitti politici, l'art. 40 prevede oltre alla multa e ad altre "sanzioni complementari" (art. 43: la pubblicazione speciale della sentenza, la cauzione di buona condotta, la sospensione dell'esercizio di un'arte o professione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'espulsione dello straniero), anche l'esilio generale, la detenzione semplice e la detenzione rigorosa. Quest'ultima, a norma dell'art. 57, "sarà scontata in uno stabilimento speciale od in un reparto speciale di stabilimento comune con isolamento notturno ed obbligo di lavoro diurno. La detenzione rigorosa a tempo relativamente indeterminato si estende da due a dieci anni. La detenzione a tempo assolutamente indeterminato ha un minimo di 10 anni". Invece la detenzione semplice "consiste nell'isolamento notturno ed a richiesta del condannato anche diurno in uno speciale stabilimento, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a dieci anni. Il condannato ha facoltà di scegliere una delle forme di lavoro organizzate nello stabilimento e di avere *colloqui* liberi colle persone di sua famiglia e *colloqui*, sorvegliati, con altre persone e di usare libri, riviste giornali, col permesso della direzione".

<sup>170</sup> L'art. 27 dispone che "l'autore o complice di due o più delitti commessi in tempi diversi e indipendenti l'uno dall'altro, per i quali sia stabilita la segregazione, e il recidivo in questi delitti, è dichiarato delinquente abituale quando la natura e le modalità dei delitti commessi o i motivi determinati o le condizioni personali od il genere di vita tenuto dimostrino una persistente tendenza al delitto", e il successivo art. 28 aggiunge che "ai delinquenti abituali si applica, oltre la multa che sia stabilita per i delitti commessi, la segregazione semplice a tempo relativamente indeterminato per un periodo non inferiore al massimo della sanzione stabilita per il delitto più grave e in ogni caso non inferiore a 6 anni, né superiore a 20 anni".

<sup>171</sup> Come si vede il progetto di Ferri ritiene particolarmente importante l'attività lavorativa dei reclusi, tanto che è previsto che "ogni condannato che non sia in condizioni patologiche o di invalidità, deve avere un orario di lavoro ed un salario eguali a quelli del corrispondente lavoro libero sul mercato circostante allo stabilimento" (art. 73).

ai delinquenti occasionali, non pericolosi e per delitti non gravi, così da avere l'indiscusso vantaggio di "disciplinare il lavoro e di completarne l'istruzione tecnica, senza obbligarli alla detenzione anche notturna e quindi senza staccarli dalla loro famiglia"<sup>172</sup>. Ferri continua dicendo che tale forma di segregazione parziale, se "applicata dal giudice con criteri di adattamento alla personalità ed alla vita precedente degli imputati meno pericolosi, promette di essere un opportuno mezzo di rieducazione alla vita libera ed onesta"<sup>173</sup>.

Pertanto possiamo affermare che per la scuola positiva il lavoro (in particolare quello agricolo svolto all'aria aperta) è necessario in ogni istituto penitenziario<sup>174</sup>, sia perché esso permette al delinquente, al pari di ogni altro cittadino non invalido, di provvedere

<sup>172</sup> Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 700. Ferri spiega a proposito che "la privazione dei rapporti sessuali è certamente la coercizione che più sentono i condannati alla segregazione carceraria e che determina purtroppo gravi fenomeni di corruzione o di esaurimento nervoso. Essa tuttavia è inevitabile per i delinquenti pericolosi che devono essere segregati e soltanto se ne possono attenuare le conseguenze colle discipline igieniche e col lavoro all'aria libera".

<sup>173</sup> Ivi, pag. 700. Ferri pensa che tale tipologia di sanzione sarà applicata alla maggioranza dei delitti comuni, e che gli stabilimenti penali potranno essere oltre che di natura agricola (con o senza annessa una sezione casa di lavoro, indispensabile per compiere le opere di muratura, falegname, fabbroferraio, meccanico, etc.), anche di tipo industriale, "tecnicamente organizzate per un rendimento economico, che mentre darà ai condannati il modo di imparare un mestiere per guadagnarsi la vita dopo il ritorno alla libertà e di guadagnare durante la segregazione, il necessario per il proprio mantenimento e per risarcire almeno parzialmente la parte lesa, potrà diminuire di molto le spese dell'erario per il funzionamento di tali stabilimenti".

<sup>174</sup> Ferri dice che la maggioranza degli studiosi delle discipline carcerarie pensa che l'esclusivo scopo del lavoro carcerario sia quello di mantenere la disciplina dei detenuti all'interno degli istituti, per favorirne così l'emenda morale e per sottrarlo alla corruzione dell'ozio forzato. Il lavoro, secondo Ferri, costituisce uno dei tre assiomi (insieme con l'isolamento e l'istruzione) nei quali si cristallizza la scuola classica criminale, secondo la quale "la funzione repressiva esercitata dallo Stato, avendo sì una ragione di utilità sociale, ma basandosi anzitutto nelle sue condizioni e nei suoi limiti, sulle ragioni della giustizia retributrice, deve consistere soprattutto nel far subire al delinquente un castigo proporzionato alla colpa morale. D'onde l'obbligo nello Stato di provvedere al mantenimento ed al miglioramento del delinquente, cui spetta il solo dovere di prestarsi all'applicazione del castigo, per la reintegrazione del diritto violato col suo delitto". Lo studioso continua dicendo che a proposito il pensiero della scuola criminale positiva è affatto diverso, in quanto essa considera che "la punizione dei delinquenti (per usare ancora questa parola ascetica, che non esprime più le idee moderne) altro non è che una funzione di difesa sociale contro i delinquenti, la quale trova le sue condizioni ed i suoi limiti, anziché nelle indeterminabili ragioni di una giustizia retributrice e nella misura impossibile della colpabilità morale, nella maggiore o minore temibilità del delinquente, che è una cosa positiva e positivamente determinabile. Ne viene allora che lo Stato non ha di fronte al condannato, che il dovere di impedirgli la ripetizione dei suoi attacchi criminosi, e quindi non può avere altro dovere (...) che quello di dar modo al condannato stesso di guadagnarsi la vita lavorando, come faceva o come avrebbe dovuto fare in libertà e come ogni uomo onesto deve o dovrebbe fare". Enrico Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, in *Studi sulla Criminalità*, cit, pag. 124.

alla propria esistenza<sup>175</sup>, sia perché così facendo non viene tolto alla società "il diritto di farsi compensare dal condannato valido al lavoro delle spese necessarie per il suo mantenimento"<sup>176</sup>. Il fatto che la scuola criminale positiva concentri la propria attenzione principalmente sulla figura del delinquente piuttosto che sul delitto astrattamente inteso, comporta che la scelta del tipo di lavoro a cui destinare il condannato sia molto importante, ma in generale il lavoro agricolo all'interno di colonie risponde bene alle esigenze di rieducazione sociale cui mirano i positivisti.

Gli esponenti della scuola criminale positiva sostengono che il lavoro carcerario dovrebbe essere per la maggior parte un lavoro agricolo da svolgersi nelle terre malariche e insalubri, e dato che è appurato che "a redimere queste terre italiane dalla malaria necessita il sacrificio di vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, *niun* dubbio che questi devono essere i primi e possibilmente i soli *sagrificati*"<sup>177</sup>. Al riguardo, interessante è la contrapposizione tra la visione di Ferri e quella di Beltrami Scalia; Ferri, infatti dice espressamente di non poter "ammettere la proposta di Beltrami Scalia, che per i condannati alle bonifiche 'il lavoro, nel quale essi consumano e rischiano la loro vita, abbia per compenso una diminuzione di pena equivalente ad un prolungamento della

<sup>175</sup> Ivi, pag. 128. Per Ferri "lo Stato deve dare al detenuto i mezzi di guadagnarsi la vita col lavoro, e gli deve pagare questo lavoro *press'a poco* nella misura dei salari liberi. Dopo ciò lo Stato deve farsi pagare dal condannato l'alloggio (comprese le spese di amministrazione), gli abiti e il vitto, che non devono essere più dello stretto necessario, visto che molti poveri onesti non hanno nemmeno il necessario. Vale a dire che, almeno nelle carceri, deve imperare la regola suprema di giustizia sociale: che, eccettuati i casi di malattia o d'impotenza fisica, chi non lavora non mangia. E se una parte rimarrà, sul salario del detenuto, prima di pensare al bettolino del carcere, pensiamo a qualcun altro che non va dimenticato; pensiamo ai danneggiati dal delitto, cui si dovrà rendere la quota maggiore di questo residuo. Ed anche della quota ultima che rimarrà, il delinquente dovrà disporre, non ancora per sé, ma per la sua famiglia, che può essere composta di persone oneste e che ad ogni modo della sua carcerazione può soffrire gravi danni". Ferri conclude dicendo che lo Stato deve cessare di assecondare le tendenze brutalmente egoistiche del malfattore "al quale, soltanto quando avrà soddisfatto i suoi tre debiti primi, che col delitto contrasse verso lo Stato, che lo mantenne, verso i danneggiati e verso la sua famiglia, allora soltanto si potrà concedere una parte di salario come fondo di riserva per il giorno della sua liberazione, ed anche come minima quota disponibile, per le spese personali nel carcere, come sprone ad una migliore disciplina regolamentare e morale".

<sup>176</sup> Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 710. Prevede l'art. 73 che "il salario dei condannati sarà devoluto per un terzo alla parte lesa, per un terzo all'erario pubblico e per un terzo alla famiglia del condannato, se bisognosa, ed al condannato stesso per suo uso personale e per il suo peculio di risparmio. Se la parte lesa fu risarcita o non vi siano danneggiati, la quota relativa sarà devoluta per metà alla Cassa delle ammende e per metà al condannato e alla sua famiglia. Se il condannato non provveda col lavoro alla spesa del proprio mantenimento, lo Stato ha diritto di ripeterne il rimborso sul suo patrimonio".

<sup>177</sup> Enrico Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, in *Studi sulla Criminalità*, cit. pag. 130.

vita stessa [per cui] per il Beltrami par quasi che il condannato faccia una concessione allo Stato, andando a lavorare in quelle terre; per noi questa non è che la conseguenza del suo delitto<sup>178</sup>. Pertanto Ferri è favorevole a creare un numero elevato di colonie penitenziarie e compiuta la prima bonifica, queste “dovrebbero, plaga per plaga, essere seguite e sostituite da altrettante libere colonie agricole, date direttamente alle società cooperative dei nostri contadini, che troverebbero così, senza i patimenti dell’emigrazione i primi e più efficaci rimedi alle loro condizioni, che ora, purtroppo, fanno loro invidiare il trattamento che ai delinquenti assicura lo Stato<sup>179</sup>”.

Il lavoro all’interno delle colonie dovrebbe essere organizzato “su misura del delinquente<sup>180</sup>”, cioè, a differenza del pensiero della scuola criminale classica, esso non deve essere inteso solo come un’attività per togliere l’individuo dall’ozio durante la permanenza in carcere, o magari concepito solamente come preparazione a quando il delinquente avrà riacquisito la libertà, ma il lavoro costituisce per il pensiero della scuola positiva un “materiale prezioso per lo studio scientifico dell’uomo delinquente”, dal quale sia possibile – attraverso la compilazione di apposite schede biografiche di

<sup>178</sup> Ivi, nota numero 1 pag. 130.

<sup>179</sup> *Ibidem*, pag. 130.

<sup>180</sup> Per Ferri non è ammissibile che l’esecuzione della condanna venga fatta in modo impersonale, e che l’unica preoccupazione sia la disciplina formale all’interno del carcere. Lo studioso ritiene che “il rimedio può essere analogo a quello, già introdotto nelle scuole popolari, e che discende naturalmente dal criterio positivo dell’adattamento di ogni sanzione alla personalità del delinquente. Come nella scuola popolare alla commistione, nella stessa aula, dei ragazzi di tipo il più diverso (intelligenti e deficienti, ordinati e turbolenti, fantastici e positivi, sani e malatici, ecc.) si è sostituita una selezione, anzitutto separando i deficienti dagli altri e questi – fin dove possibile – riunendoli in ogni classe secondo l’omogeneità del temperamento, facilitando così l’opera dell’insegnante e rendendola più proficua e soddisfacente, lo stesso, e con maggiore rigore sistematico, si può e si deve fare nelle carceri”. In particolare Ferri dice che l’individualizzazione della esecuzione della condanna può avvenire con la “seriazione antropologica dei carcerati” e con “il trattamento dei carcerati”. Per quanto riguarda il primo aspetto, Ferri sostiene che “mentre ora [gli] stabilimenti si distinguono soltanto per il genere e la durata della pena (ergastolo, casa di reclusione, casa di detenzione, *manicomii* giudiziari, case di correzione per minorenni, casa penale per donne) e quindi ciascuno di essi detiene individui di età, temperamento, attitudini molto diverse, si dovrà, invece, in ogni stabilimento anche per uno stesso genere di pena, raccogliere una popolazione omogenea”. Così facendo, “ogni stabilimento di segregazione avendo una popolazione omogenea (e non troppo numerosa) avrà norme generali di trattamento adatte alla categoria omogenea dei detenuti ivi segregati, che renderanno possibile al direttore, al medico carcerario (antropologo – criminalista), agli educatori, ai sorveglianti (tecnicamente esperti) anche quel trattamento individuale, adatto per ciascun detenuto, che è l’ideale ultimo”. Per quanto riguarda il trattamento dei carcerati, Ferri sostiene che il fondamento della vita carceraria deve essere il lavoro, e ciò “sia come mezzo di indennizzare il pubblico erario e le parti lese, sia – per la grande maggioranza dei detenuti – come mezzo di educazione morale e tecnica e di vita igienica e quindi come risorsa di più sicuro ritorno alla vita normale, dopo scontata la condanna”. Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 369.

ogni detenuto – trarre dei dati positivi e dei criteri non arbitrari per il trattamento dei detenuti e dei recidivi.

Dalla contrapposizione ideologica in campo penale tra la scuola classica e quella positiva scaturirono le premesse che portarono al nuovo codice penale del 1930. Una delle novità sicuramente più significative è rappresentato dall'introduzione del cosiddetto "doppio binario", ovvero come spiega Mantovani, "il dualismo della *responsabilità individuale - pena retributiva* e della *pericolosità sociale - misura di sicurezza*. Dualismo, che riflette il contrasto di fondo tra indeterminismo classico e determinismo positivista, il quale trova la sua più stridente espressione nelle ipotesi di *responsabilità attenuata - pericolosità*, cioè dei semimputabili pericolosi, che come tali vengono assoggettati sia ad una pena diminuita sia a misura di sicurezza"<sup>181</sup>.

L'intero sistema penale si trova quindi radicalmente cambiato nei suoi presupposti essenziali<sup>182</sup>, ed è facile capire come ciò non poteva non avere conseguenze dirette anche sul sistema penitenziario. Anzitutto bisogna partire dalla nozione di misura di sicurezza qualificabile come quei provvedimenti che "hanno una finalità terapeutica, rieducativo – risocializzatrice, e sono applicati a soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante"<sup>183</sup>. In particolare, come osserva Mantovani le misure di sicurezza sono diverse dalle pene "poiché sono la conseguenza di

<sup>181</sup> Ferrando Mantovani, *Diritto Penale. Parte Generale*, Padova, Cedam, 2001, pag. 588. In particolare Mantovani ricorda la c.d. *Terza scuola* o Scuola eclettica (maggiori rappresentanti: Carnevale, Alimena, Mancini), importante perché "questo indirizzo, da un lato, tiene fermi i canoni fondamentali classici, continuando a incentrare il diritto penale sulla responsabilità del fatto commesso con volontà colpevole, sull'imputabilità (fondandola non più sul postulato del libero arbitrio ma sui concetti di sanità mentale e di normalità) e sulla pena, destinata agli imputabili. Dall'altro, accoglie vari postulati pratici positivisti, in quanto ammette la pericolosità sociale di certi soggetti e, per la esigenza della difesa contro i soggetti pericolosi, le misure di sicurezza. Coi primi tentativi di tipizzazione della personalità o di date personalità del reo o, quanto meno, con le prime previsioni nei nuovi codici di momenti tipicamente personali, inizia quel processo di 'ammorbidimento' della certezza e legalità classiche a favore della 'discrezionalità' del giudice ai fini dell'adeguamento di ogni provvedimento giudiziario alla personalità del soggetto".

<sup>182</sup> "Pur restando saldamente ancorato al principio – cardine della responsabilità individuale e conservando alla pena, nella sua essenza, il carattere retributivo – intimidativo, esso ammette anche la categoria della pericolosità sociale, prevedendo per i soggetti socialmente pericolosi le misure di sicurezza in funzione di prevenzione speciale (terapeutica, risocializzatrice, neutralizzatrice). Ai fini di una più efficace lotta contro la criminalità, considera il reo non unicamente come autore del reato commesso, ma come possibile autore di nuovi reati, guardando così oltre che al passato anche il futuro. Ed è il reato, oltre che nel suo valore causale ed offensivo, è considerato anche nel suo valore sintomatico, come indice della personalità dell'autore." Ferrando Mantovani, *opera cit.*, pag. 595.

<sup>183</sup> Ivi, pag. 878. Mantovani spiega come "alla difesa contro i delinquenti pericolosi



un giudizio non di riprovazione per la violazione di un comando, ma di *pericolosità*, non di responsabilità, ma di probabilità di futura recidiva. Non hanno perciò carattere punitivo, ma tendono a modificare i fattori predisponenti all'atto criminale. Benché implicino una diminuzione dei diritti o della stessa libertà personale del soggetto, tale afflittività non è concepita in funzione punitiva, ma è la conseguenza inevitabile di un provvedimento diretto ad altro scopo. Ne deriva che: a) mentre la pena è determinata in quanto proporzionata al fatto già accaduto, la misura di sicurezza è logicamente *indeterminata* in quanto proporzionata alla prognosi di pericolosità: cessa soltanto col cessare di questa; b) a differenza della pena, che ha come destinatari gli imputabili e i semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili, se pericolosi, *cumulandosi* nei primi due casi con la pena, mentre nel terzo caso trova applicazione *esclusiva*<sup>184</sup>.

Il legislatore ha ritenuto che le misure di sicurezza dovessero essere scontate in istituti che garantissero al meglio le finalità terapeutiche, di rieducazione e di risocializzazione del soggetto, ed ha pensato che in tali istituti dovessero essere, per coloro che non erano affetti da vizi di mente, le colonie penali agricole e le case di lavoro. All'interno di questi istituti il lavoro veniva considerato, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, una componente irrinunciabile alle finalità di recupero del soggetto, e ciò, se aveva portato risultati positivi per i condannati, sicuramente si rendeva egualmente utile per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

Inoltre le colonie penali, situate prevalentemente su isole o in luoghi comunque distanti dalle città, si adattavano bene anche alle

---

per molto tempo si provvide, più o meno consapevolmente, con le pene eliminative, fisicamente (pena di morte) o socialmente per lunghi periodi (deportazioni, galere, ecc.). Prevenzione generale e prevenzione speciale erano svolte, rozzamente, dalla pena. Con l'affermarsi della pena retributiva detentiva, limitata nel tempo, in sostituzione della pena di morte e delle pene di lunga durata si ripropose innanzi alla coscienza giuridica e sociale l'insufficienza di tale pena a difendere da sola i consociati dai delinquenti pericolosi, a cominciare innanzitutto dai non imputabili".

<sup>184</sup> Ivi, pag. 879. In particolare la funzione special preventiva delle misure di sicurezza "non può esaurirsi in una mera neutralizzazione ed emarginazione dei soggetti pericolosi, che farebbe sostanzialmente delle misure di sicurezza una pena indeterminata. Ma in un ordinamento personalistico, qual è il nostro, incentrato sul principio di sviluppo della personalità, sul principio di solidarietà, sui principi di tutela della salute e della protezione dell'infanzia e della gioventù, deve tendere alla rimozione dei fattori predisponenti alla criminalità, che come tali sono un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. La difesa sociale nei confronti dei soggetti pericolosi si attua, così, attraverso un trattamento terapeutico - risocializzatore, che è effettuato non solo nell'interesse della collettività, ma dello stesso individuo pericoloso". Ivi, pag. 884.

ulteriori finalità che, per il Guardasigilli Alfredo Rocco, le misure di sicurezza dovevano avere. Per Rocco infatti, le misure di sicurezza sono “mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, in genere, e della pena in specie. (...) [Quelle] personali limitano la libertà individuale e tendono alla prevenzione con impedimento materiale e diretto di nuovi reati, o con azione eliminatrice o modificatrice dei coefficienti fisio – psicologici della delinquenza, ovvero con mezzi diretti a sottrarre l’agente alle occasioni e agli influssi ambientali, e, in genere, agli adescamenti criminosi. Di esse alcune (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un manicomio giudiziario, ricovero in un riformatorio giudiziario) sono detentive, applicabili in casi che richiedono tale grave limitazione della libertà, sia per l’indole e il grado della pericolosità sociale, sia per la necessità di un regime di cura o di educazione morale, o, in genere, di sociale riadattamento, che non potrebbe essere conseguito con diversi mezzi”<sup>185</sup>.

In particolare nella relazione il Guardasigilli si sofferma sulla differenza che esiste tra pene e misure di sicurezza e riconosce che taluni hanno “obbiettato, per le misure detentive e più specialmente per l’assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro, che anch’esse consistono nella restrizione della libertà personale, sicché, nonostante ogni differenza teorica, hanno pur sempre, in pratica, i caratteri della pena”<sup>186</sup>. A tali critiche Rocco risponde che “la restrizione della libertà personale, unico elemento in comune con le pene detentive, non basta per conferire alle misure di sicurezza detentive il carattere di intimidazione e di sofferenza propria della pena. È in questo senso che (...) ho affermato, essere

<sup>185</sup> Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, “Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale”, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Roma, Tipografia della Mantellate, 1929, pag. 244.

<sup>186</sup> Ivi pag. 245. Per Rocco “le misure di sicurezza non si confondono con le pene e tanto meno si sostituiscono ad esse, ed hanno, di regola, fini socialmente eliminativi, o curativi o terapeutici, o educativi e correttivi, e talora (...), semplicemente cautelativi. Mentre la pena suppone, come premessa necessaria, l’imputabilità e la colpevolezza dell’agente, è sufficiente, per l’applicazione delle misure di sicurezza, la pericolosità sociale delle persone che abbiano commesso il fatto preveduto dalla legge come reato, o, eccezionalmente, fatti non costituenti reato ma denotanti sicuro indizio di pericolosità criminale, sicché se possono applicarsi altresì a individui non imputabili o non punibili. A differenza, infine, di quanto avviene per le pene, manca ogni proporzione tra il fatto penalmente illecito e la misura di sicurezza, che non è reazione di giustizia, ma azione di difesa contro il pericolo della commissione di nuove reati, la quale, trovando la sua base nella pericolosità sociale, opera, conseguentemente, finché tale pericolosità perduri”.

le misure di sicurezza non già, come le pene, psicologicamente, ma solo fisiologicamente coattive. Il risultato affittivo non è sempre pedissequo a qualsiasi limitazione di libertà che sia imposta per il raggiungimento di dati scopi nell'interesse sociale. Esso è soltanto eventuale; e ciò basterebbe a differenziare la misura di sicurezza dalla pena"<sup>187</sup>.

Infine Rocco ammette una ulteriore conseguenza che potrebbe derivare dall'applicazione delle misure di sicurezza, e cioè che "taluno si astenga dal commettere un reato per timore di essere, non soltanto punito, ma assegnato ad una colonia agricola; ma questo effetto delle misure di sicurezza è estrinseco ad esse ed estraneo agli scopi che esse si pongono".

Altra importante testimonianza che ci permette di comprendere il "passaggio" dalle pene alle misure di sicurezza per quanto concerne le colonie agricole è rappresentata dalle tesi di Silvio Longhi, il quale contribuirà peraltro in modo attivo alla stesura del codice penale del 1930<sup>188</sup>.

Egli sostiene che le misure di sicurezza (o sanzioni preventive) sono dirette a prevenire e a proteggere *interessi specifici*, minacciati *pro futuro* e, a differenza delle pene, non debbono avere i caratteri della *fissità*, della *determinatezza assoluta* e della *efficacia afflittiva*<sup>189</sup>. In particolare Longhi riconosce quattro tipologie di misure di sicurezza in base allo scopo, denominate curative, eliminatorie, riformatrici e probatorie, spiegando che: "sono curative le misure di sicurezza che riguardano le *malattie fisiche* del delinquente, considerate come causa della criminalità, e sono *eliminatorie* quelle che riguardano la eliminazione perpetua o temporanea dei delinquenti *pericolosi* e insieme *incorreggibili*. Le misure di sicurezza *riformatrici* mirano, prima che alla segregazione, alla *cura morale* o *fisica* del delinquente. Esse sono specialmente adatte per gli *alcolizzati* e per i

<sup>187</sup> *Ibidem*.

<sup>188</sup> Egli infatti avrà il ruolo di commissario nella commissione ministeriale incaricata di dare un parere al progetto preliminare di codice penale. Vedi: Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, parte 11<sup>a</sup>, Tipografia della Mantellate, 1929.

<sup>189</sup> Precisa Longhi che "con questo non si vuol dire che tutto debba essere arbitrario, bensì che la discrezionalità concessa dalla legge al giudice debba essere maggiore trattandosi delle misure di sicurezza [piuttosto che] delle pene, pur senza che siano messe in pericolo le garanzie della libertà individuale. Si può dunque dire che le sanzioni dettate per gli scopi preventivi della attività giurisdizionale, in tutto e per tutto corrispondono ai motivi che la 'scuola positiva' raccomanda e vorrebbe imporre, ma non senza contrasto: poiché essa vuole sostituire, non aggiungere, queste forme alle precedenti". Silvio Longhi, *Repressione e prevenzione nel diritto penale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1911, pag. 943.

*minori*. Riguardo a quest'ultimi, si presume – e spesso la previsione fu seguita dai fatti – che ai suoi primi fatti nella vita i minori non abbiano incontrato influenza alcuna moralizzatrice; la società deve pertanto sforzarsi di sostituirgli – troppo tardi talvolta – le sue cure moralizzatrici. In fine, le misure *probatorie* si adattano al delinquente ritornato nella società: dalla vigilanza di pubblica sicurezza ai *patronati* e alla *tutela* da parte degli enti morali, che si assumano, a scopo quello di assicurare al delinquente un ambiente sano e onesto, atto a tenerlo lontano dalla ricaduta<sup>190</sup>.

Longhi ritiene che all'interno delle misure di sicurezza *eliminatorie* debbano rientrare, oltre all'eliminazione fisica del soggetto, le *colonie di relegazione* destinate ai delinquenti abituali pericolosi. Egli considera le colonie come "una forma di eliminazione che pone il delinquente incorreggibile fuori della possibilità di nuocere", e ritiene del tutto superflua la questione della scelta del luogo, anche se ritiene l'isola la sede ideale, "in quanto si possa completamente trasformare in luogo di relegazione, senza altri abitanti che i condannati incorreggibili e il personale di guardia indispensabile"<sup>191</sup>.

Le case di lavoro sono invece ritenute da Longhi gli istituti adatti per gli oziosi e per i vagabondi, coloro ai quali debbono essere applicate le misure di sicurezza *riformatrici*<sup>192</sup> (allo stesso genere

<sup>190</sup> Ivi, pag. 945. Longhi afferma che "gli stabilimenti richiesti per le misure di sicurezza curative sono i manicomi, che dovrebbero distinguersi in *criminali e giudiziari*. Ai manicomi della prima specie dovrebbero assegnarsi i *pazzi delinquenti*, e cioè coloro che siano divenuti pazzi durante l'espiazione della pena; ai manicomi giudiziari spetterebbero invece i *delinquenti pazzi*, e cioè coloro che già erano alienati al momento del delitto, e che pertanto furono assolti, o durante l'istruttoria o dal giudice. E le ragioni morali e giuridiche di una tale distinzione sono evidenti. I primi reclamano *cura non pena*. Né sarebbe giusto valersi, nel primo caso, dei manicomi comuni. (...) Basti ricordare, sopra tutto, che si tratta non soltanto di alienati, ma di alienati dimostrati pericolosi".

<sup>191</sup> *Ibidem*. Longhi aggiunge a tal proposito che "l'organizzazione di questa misura di sicurezza si complica anche colla necessità di introdurre qualche classificazione nel personale degli incorreggibili. Prevale intanto l'idea di stabilire delle differenze, in considerazione: 1° del grado di degenerazione dell'incorreggibile; 2° del di lui grado di pericolosità; 3° della di lui attitudine al lavoro. Per gli incorreggibili, profondamente degenerati, si propone la creazione di stabilimenti analoghi ai manicomi; per gli incorreggibili, degenerati o non, dovrebbero ritenersi sufficienti talune speciali sezioni nelle carceri, per gli incorreggibili capaci al lavoro, parrebbero sufficienti le colonie agricole, e gli stabilimenti industriali del genere di quelli riservati agli oziosi e vagabondi".

<sup>192</sup> Silvio Longhi, *Per un codice della prevenzione criminale*, Milano, Società Editrice Unitas, 1922, pag. 69. All'art. 6 viene stabilito che "nelle case di lavoro per oziosi vagabondi e mendicanti l'assegnato è sottoposto a disciplina analoga a quella imposta negli istituti di relegazione; ma l'assegnazione ha durata non minore di un anno e non può protrarsi oltre i cinque anni; può essere protratta fino a dieci anni se l'assegnato sia stato altra volta internato in una casa di relegazione o di lavoro. Se sia incapace di lavoro, l'assegnato è coattivamente trattenuto nell'istituto soltanto per l'assistenza, il vitto e la cura. Speciali sezioni degli istituti autonomi di ricovero

appartengono gli *asili di temperanza*, destinati agli alcolizzati)<sup>193</sup>.

Per capire a fondo il pensiero di Longhi, molto interessante è lo "schema di un codice della prevenzione criminale" da lui realizzato nel 1922. L'art. 5 del progetto si occupa delle colonie e degli stabilimenti di relegazione, stabilendo che: "la relegazione nelle colonie agricole e negli stabilimenti industriali si estende da cinque a dieci anni; e da cinque a venti anni nei casi di maggiore pericolosità o di seconda assegnazione. L'assegnato è obbligato al lavoro, con segregazione notturna. Egli può scegliere tra le specie di lavoro ammesse nell'istituto quella più confacente alle sue attitudini e alle precedenti sue occupazioni. Può essergli permessa una specie diversa di lavoro. Nell'istituto deve essere sviluppata, con opportuni insegnamenti, la educazione fisica morale e intellettuale dell'internato, e in particolar modo la di lui istruzione professionale, affinché sia convenientemente preparato il di lui ritorno alla vita libera. Gli internati in una colonia o in uno stabilimento di relegazione portano il costume dell'istituto e dallo stesso ricevono il vitto. Le visite e le corrispondenze epistolari sono permesse con limitazioni; e durante il riposo notturno l'internato è chiuso in cella"<sup>194</sup>.

o mendicità, ancorché privati, possono essere destinate anche alla custodia degli oziosi vagabondi o mendicanti che non abbiano mai riportata condanna superiore a tre mesi di pena restrittiva della libertà personale. Tali sezioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Interno". L'art. 11 stabilisce che "Il condannato recidivo in contravvenzioni alle disposizioni sulla mendicità può essere assegnato a una casa di lavoro se il provvedimento si reputi opportuno per abituare il delinquente a una vita libera onesta e laboriosa o per distoglierlo da un accattonaggio indecoroso. Lo stesso provvedimento si applica nei riguardi di un mendicante inabile al lavoro che si rifiuti di essere ricoverato in un ospizio o insista nell'accattonaggio nonostante i sussidi destinati dagli istituti di beneficenza o dal comune".

<sup>193</sup> *Ibidem*. L'art. 4 dispone che "i ricoverati negli asili di temperanza sono sottoposti a cura medica, a un regime di vita sobrio ed ordinato e ad un metodo rigoroso di rieducazione morale e intellettuale, per un periodo di tempo che si estende da tre mesi a due anni. Ad asili di temperanza possono essere destinati anche speciali sezioni di ospizi autonomi di ricovero e mendicità, ancorché privati, sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'Interno". L'art. 9 aggiunge che "il condannato per reato di ubriachezza abituale, ovvero per delitti che abbiano relazione col di lui stato di ubriachezza, può essere assegnato a un asilo di temperanza qualora il giudice ritenga che il provvedimento sia richiesto per abituarlo a vita sobria e ordinata. Il giudice può ordinare che anche l'ubriaco abituale o alcolizzato, prosciolto per irresponsabilità o per altro motivo, sia ricoverato in un asilo di temperanza".

<sup>194</sup> *Ibid.* L'art. 10 si occupa dei delinquenti istintivi, e dispone che "1. Senza pregiudizio delle pene inflitte per i reati commessi, il giudice può ordinare l'assegnazione a uno stabilimento di relegazione di colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette nei termini indicati dalla legge per la recidiva, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, qualora ritenga la pena inflitta insufficiente a correggere il condannato e che questi, ritornato in libertà non si asterrebbe, secondo ogni ragionevole previsione dal commettere altre azioni criminose. 2. Il giudice deve sempre proporsi il quesito della assegnazione alla

In seno alla commissione ministeriale incaricata di esprimersi circa il progetto preliminare di codice penale, fu affrontato il problema del coordinamento del sistema delle pene con quello delle misure di sicurezza. In particolare vennero discussi i rilievi fatti dalla Regia Università di Milano, secondo la quale era fondamentale che "la funzione delle misure di sicurezza [dovesse] essere non *parallela, diversa, e indipendente* da quella delle pene, ma *coordinata, e anzi accessoria e subordinata*"<sup>195</sup>. A tali critiche, il presidente della commissione Appiani replica: "1) anzitutto, che la *coesistenza* delle pene e delle misure di sicurezza, è una necessità inderogabile, in quanto la *pericolosità* non potrebbe essere contrastata unicamente con le pene, che hanno limiti prestabiliti e insuperabili di durata, o soltanto con misure di sicurezza, prive di contenuto afflittivo; 2) che la pericolosità stessa è più efficacemente contraddetta, adoperando congiuntamente mezzi *diversi*, quali appunto la sanzione penale, che intimidisce e soggioga la volontà, e la misura di sicurezza, che agisce come trattamento diretto a soggiogare le tendenze e le abitudini criminose; 3) che il sistema accolto nel Progetto *coordina* i due mezzi di lotta contro il delitto, poiché, riguardo alle persone *imputabili*, calcola e prestabilisce l'entità e l'indole di ciascuno dei mezzi predetti, in guisa da predisporre la possibile integrazione reciproca. Così *l'abitudine* e la *professionalità* nel reato non deter-

---

relegazione, anche se l'imputato, mai condannato per delitti, si sia reso colpevole: di reato di sangue, commesso per brutale malvagità o senza causa proporzionata o di furto commesso con violenza o destrezza ovvero in unione preordinata di tre o più persone, di abigeato o anche di furto doppiamente qualificato; di contraffazione di monete, o infine di condanna per associazione a delinquere. Il giudice deve proporsi il medesimo quesito se l'imputato sia condannato per reato di porto d'arma senza licenza ovvero di possesso di materie esplodenti, e il fatto si possa ragionevolmente ritenere coordinato al proposito di commettere atti contrari all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza di persone e delle cose. Allo stesso provvedimento, espia la pena, è sottoposto il condannato per qualsiasi reato commesso a scopo di lucro per ingente somma, se il colpevole non abbia risarcito il danno o restituito il tolto, quando egli non dimostri di trovarsi nella impossibilità di addivenire alla riparazione. 3. L'assegnazione a uno stabilimento di relegazione è obbligatorio almeno per un periodo di cinque anni, indipendentemente da uno specifico accertamento di pericolosità criminale, se il condannato, ritenuto delinquente abituale, si sia reso colpevole di uno dei delitti enunciati nel numero precedente, e in particolar modo se si tratta di stranieri o di persona che non abbia dimora fissa nel Regno. 4. Lo straniero condannato per grave delitto o sottoposto a misura di sicurezza può essere espulso dal territorio del Regno per un tempo da tre a quindici anni, subito dopo espia la pena e prima dell'internamento in un istituto di prevenzione criminale, o nel corso di questo".

<sup>195</sup> Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit. Viene precisato nei rilievi mossi dalla Università che "la pericolosità, come oggetto di valutazione agli effetti dell'applicabilità delle misure di sicurezza, dovrebbe essere quella superstita dopo l'esecuzione della pena, non quella accertata nel procedimento penale".

minano altro *aumento di pena*, che quello dipendente dalla *recidiva*; aumento, al quale non può riconoscersi l'efficacia d'eludere la pericolosità: onde questa, dopo l'esecuzione della pena, deve *presumersi* non del tutto cessata e richiamare l'applicazione di una misura di sicurezza con una durata *minima*, che sarebbe ben più elevata, se il colpevole non subisse in precedenza il rigore di una *pena*<sup>196</sup>.

Il codice penale del 1930 tratta il tema delle colonie penali in riferimento alle misure di sicurezza detentive, e l'art. 215 come prima misura di sicurezza elenca proprio "l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro"<sup>197</sup>. Rocco al riguardo afferma che "la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza. I primi non possono che ispirarsi a criteri di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i secondi debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione, mirando, con adeguati mezzi, alla rigenerazione morale e sociale delle persone pericolose. Altro carattere differenziale tra pene e misure di sicurezza è che le seconde sono provvedimenti di natura amministrativa, e, come tali, discrezionali, revocabili e, di regola, indeterminate nella durata, ossia fino al conseguimento degli scopi di custodia, di cura, di educazione, di istruzione, per i quali sono disposte"<sup>198</sup>.

<sup>196</sup> Ivi, pag. 550. Della stessa opinione è il commissario Longhi che critica il proprio collega Gregoracci, ribadendo che la misura di sicurezza non deve essere considerata una pena, in quanto quest'ultima "s'infligge per intimorire, in relazione al fallo commesso ed alla responsabilità morale, ed in misura determinata. Invece la misura di sicurezza si applica per il pericolo, indipendentemente dalla responsabilità morale, e si commisura al pericolo stesso". Inoltre egli critica la proposta, sempre di Gregoracci, di creare un giudice *ad hoc* per comminare le misure di sicurezza, in quanto ritiene che "in fondo la situazione del giudice non sarà diversa da quella che è ora, se non per una maggiore attività in un nuovo campo d'azione, che anche ora non gli è chiuso del tutto. Quando un delinquente è pazzo, saranno i tecnici a dichiararlo, e il giudice provvederà ad internarlo in (...) manicomi[o]. [...]; se si tratta di un minore, si provvede per il riformatorio, senza necessità di profonde indagini tecniche; e se di un delinquente professionale, si dispone per la casa di lavoro, mentre è il numero delle recidive, che esercita soprattutto il suo peso e dice la parola determinante e quella decisiva. Non occorreranno perciò maggiori cognizioni di ora. Sarà dopo, che occorrerà una maggiore tecnicità. L'equivoco è di confondere il momento dichiarativo con quello esecutivo. Ma dopo penserà il Direttore Generale degli Istituti di prevenzione, provocando via via quegli accertamenti, che saranno del caso, per meglio individualizzare i provvedimenti, nella loro natura e nella loro misura". Ivi, pag. 554.

<sup>197</sup> Art. 215: "(...) Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziale; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziale".

<sup>198</sup> Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, cit.

Come riporta Dworzak<sup>199</sup>, una difficoltà che il legislatore ha dovuto affrontare, è stata il dover prevedere una regolamentazione diversa per il lavoro agricolo da svolgersi negli stabilimenti di pena oppure negli stabilimenti per l'esecuzione di misure di sicurezza. L'art. 216 si occupa specificamente dei criteri di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, precisando che colpiti da tale provvedimento potranno essere "coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza", anche nel caso in cui essi, "non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettano un nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere", ed infine le persone che sono state "condannate o prosciolte, negli altri casi stabiliti dalla legge"<sup>200</sup>. Al riguardo, è lo stesso codice penale che descrive in modo analitico tali figure particolari della delinquenza. Anzitutto per quanto riguarda la abitudine, essa può essere presunta dalla legge (art. 102) oppure ritenuta dal giudice (art. 103). Nel primo caso, sarà dichiarato delinquente abituale chi, "dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti"<sup>201</sup>. Nella seconda ipotesi, sarà il giudice che, nel caso in cui il soggetto sia stato condannato per due delitti non colposi e riporta un'altra condanna per delitto non colposo, potrà, valutati vari fattori quali la tipologia del reato, la sua gravità, ed in genere la condotta e il *modus vivendi* del condannato<sup>202</sup>, e ritenere dunque che il colpevole sia dedito al delitto<sup>203</sup>.

<sup>199</sup> Ludovico Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1934, pag. 305.

<sup>200</sup> Questo ad esempio avviene quando la misura di sicurezza, speciale per minori, del ricovero in un riformatorio giudiziario, debba essere applicata in tutto o in parte dopo che il minore abbia compiuti gli anni diciotto, e il giudice anziché sostituire ad essa la libertà vigilata, opti per l'assegnazione ad una colonia agricola (art. 223<sup>2</sup>). Oppure tale assegnazione avviene quando il minore definito delinquente abituale, professionale o per tendenza, al compimento dei diciotto anni termina il "ricovero nel riformatorio giudiziario" (art. 226). Da ultimo è da ricordare il caso previsto dall'art. 231<sup>2</sup>, per cui in caso di grave o reiterata trasgressione agli obblighi imposti dal giudice circa lo stato di libertà vigilata, è possibile l'assegnazione ad una colonia agricola.

<sup>201</sup> Viene inoltre precisato che in tale periodo di dieci anni, "non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive" (art. 102<sup>2</sup>).

<sup>202</sup> Vedi: art. 133 codice penale.

<sup>203</sup> L'art. 104, si occupa invece della "abitudine nelle contravvenzioni" stabilendo che: "Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta una condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa



Per quanto attiene invece alla professionalità, l'art. 105 prevede che colui il quale "trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente, o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole (...), debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche parte soltanto, dei proventi del reato"<sup>204</sup>. Infine l'art. 108 precisa che "è dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale [...], il quale [...] rilevi una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole"<sup>205</sup>.

Per quanto riguarda la durata minima, l'art. 217 fissa un termine di permanenza nella colonia non minore di un anno, durata che aumenta a seconda del tipo di pericolosità attribuita al soggetto<sup>206</sup>.

indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato".

<sup>204</sup> Nei lavori preparatori del codice penale, il commissario Longhi, a proposito dei delinquenti professionali, afferma che "sono tali, non i delinquenti, che fanno del delitto una professione (...), ma quelli che vivono ai margini della delinquenza come oziosi, vagabondi e mendicanti semplicemente. È per essi una professione il non averne alcuna. È per ciò appunto sono sempre in pericolo, essi e la società in cui vivono. Sono questi i professionali, per usare una parola sola e vanno considerati a parte (così è in Inghilterra) anche per il trattamento e la durata del trattamento. Il che non toglie che gl'istituti di lavoro propri per questa categoria di pericolosi, non possono essere quelli per gli abituali (...). Tali istituti sono dal Progetto chiamati 'case di lavoro'. Preferi[bile] [sarebbe] chiamarli 'istituti di segregazione o di relegazione'. È più espressivo e caratteristico. In essi la casa di lavoro per i professionali potrebbe essere una sezione, quando non fosse autonoma". Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit., pag. 578.

<sup>205</sup> L'ultimo comma dell'art. 108 prevede che "tale disposizione non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89". Inoltre l'art. 109<sup>2</sup> prevede che "la dichiarazione di abitualità o di professionalità del reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna (...)". A tal proposito, bisogna aggiungere che l'art. 205 c.p. prescrive che le misure di sicurezza possono essere ordinate successivamente alla sentenza solamente: "1) Nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge [Cfr. Art. 210 c.p., "effetti della estinzione del reato o della pena]".

<sup>206</sup> (...) Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza" (art. 217 c.p.).

Al riguardo i lavori preparatori rilevano che "il limite minimo di durata delle misure di sicurezza è determinato avendo riguardo alle diverse cause e ai particolari aspetti della pericolosità per ciascuna delle categorie di delinquenti assegnati agli stabilimenti sud-detti"<sup>207</sup>. La scelta dell'assegnazione ad una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, sarà effettuata dal giudice "tenendo conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce"<sup>208</sup> (art. 218 c.p.), fermo restando che tale scelta sarà sempre modificabile<sup>209</sup>, anche in corso di esecuzione. Quest'ultima disposizione, come rileva anche Dworzak, è molto importante in quanto spesso solamente durante l'esecuzione si manifesta la idoneità fisica e soprattutto psichica di un individuo nello svolgere un determinato genere di lavoro oppure un determinato regime educativo<sup>210</sup>. L'importante, come afferma nella relazione al regolamento carcerario il Ministro Guardasigilli, è che "la necessità di individuare il lavoro, a seconda delle precedenti occupazioni dell'internato e dell'ambiente in cui dovrà tornare a vivere, ha indotto a prevedere questa specializzazione (colonia agricola e casa di lavoro), che è stata oggetto della generale approvazione"<sup>211</sup>. In realtà, nella pratica, la distinzione tra colonia penale e casa di lavoro, non è mai esistita, in quanto la maggioranza delle colonie agricole avevano lavorazioni anche diverse da quelle prettamente agricole come la pastorizia, attività industriali di vario genere come officine, laboratori artigianali etc.; al contempo le case di lavoro (in special modo quelle "all'aperto") avevano invece una impronta prevalentemente agricola<sup>212</sup>.

<sup>207</sup> "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 268.

<sup>208</sup> I lavori preparatori, al riguardo, sottolineano come "l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è misura di sicurezza detentiva, stabilita per i delinquenti sani di mente e maggiori d'età". Inoltre che la scelta tra queste due tipologie di istituti è affidata al giudice, il quale avrà "riguardo alle condizioni e attitudini della persona, a cui il provvedimento si riferisce" ed inoltre specificando che "il criterio evidentemente si riannoda anche alla necessità di una maggiore adeguatezza del regime di lavoro in rapporto alle finalità del riadattamento alla vita sociale". In "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 267

<sup>209</sup> Art. 218 c.p., il quale prevede anche che i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza, assegnati ad una colonia penale o casa di lavoro, dovranno essere assegnati a delle sezioni speciali di tali istituti, divisi da gli altri condannati.

<sup>210</sup> Ludovico Dworzak *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., pag. 310.

<sup>211</sup> Alfredo Rocco, *Relazione del Guardasigilli al regolamento carcerario*, "Rivista di diritto penitenziario", 1931, anno II, pag. 669.

<sup>212</sup> Importante è la testimonianza fornita dal Dott. Ciccotti, direttore della Casa di lavoro all'aperto di Capraia Isola, nel suo articolo *La casa di lavoro all'aperto di Capraia - isola*, in "Rassegna di studi penitenziari", Il vol., fasc. 4-5, 1970, pag. 745-771, il quale offre una interessantissima testimonianza sui lavori svolti all'interno dello stabilimento, che lui stesso definisce "a carattere prevalentemente agricolo".

Il regolamento carcerario che venne emanato nel 1931<sup>213</sup>, è un testo completo ed organico riguardante l'intera materia della esecuzione penale, all'interno del quale ben trentaquattro articoli (dal 266 al 291) si occupano delle misure amministrative di sicurezza detentive, dando così attuazione alle norme del codice penale<sup>214</sup>. Ciò che si nota leggendo alcune norme del regolamento (nello specifico gli art. 260 e 261) è la volontà del legislatore di prestare attenzione ai problemi specifici degli internati<sup>215</sup>, in particolar modo per la loro rieducazione, prevedendo a tal fine particolari disposizioni atte a tener separate le diverse categorie di internati (coloro ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, oppure coloro che sono in "osservazione" in quanto soggetti a perizia psichiatrica, oltre che ovviamente per le internate di sesso femminile<sup>216</sup> ed i minori).

Per quanto riguarda il lavoro<sup>217</sup>, la disposizione dell'art. 271 è categorica nel prevedere che esso è funzionale allo scopo di "riadattamento degli internati alla vita sociale", cercando di tenere presenti nella scelta del lavoro le specifiche attitudini e le prospet-

<sup>213</sup> Si tratta del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (GU n. 147 del 27/06/1931).

<sup>214</sup> In aggiunta agli stabilimenti previsti dall'art. 215 c.p., l'ordinamento carcerario, all'art. 256 prevede quali stabilimenti per internati: i "riformatori giudiziari speciali", i "sanatori giudiziari" e le "case di rigore"; in particolare quest'ultime sono destinate a quegli internati nelle colonie penali e nelle case di lavoro che "siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina".

<sup>215</sup> Nella *relazione del Guardasigilli al Regolamento carcerario*, cit., pag. 665, a tal proposito, viene sottolineato che "lo stato di detenzione, ossia il massimo limite posto alla libertà individuale, accomuna le une e le altre [cioè misure amministrative di sicurezza e pene detentive], ma mentre tale stato deve assolutamente realizzare nelle pene un'afflizione, nelle misure di sicurezza deve considerarsi solo un mezzo indispensabile per la rieducazione dell'internato. Un'altra caratteristica concernente gli istituti per le misure di sicurezza riguarda la direzione, che secondo l'art. 261 dell'ordinamento carcerario, deve essere affidata per le colonie e le case di lavoro "a personale amministrativo, che abbia rilevato particolari attitudini al riadattamento dei detenuti." Sempre nella relazione del Guardasigilli si trova che molti sono coloro che pensano che in questi casi, al pari di quanto avviene per i manicomi giudiziari, la direzione andrebbe affidata a personale specializzato, quale appunto la categoria dei medici "alienisti". L'articolo 262 del regolamento prevede che "la custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, con la qualifica di agenti sorveglianti". Infine l'art. 270 prevede che gli internati sono chiamati con il loro cognome. Questa è una grossa differenza rispetto ai detenuti, i quali sono invece chiamati col loro numero di matricola e dato che ciò viene considerato come una tra le più dure umiliazioni imposte al condannato, non è sembrato giusto estenderla "a carico di chi ha scontato la pena o fu dichiarato non punibile, ma è sottoposto allo stato di detenzione per essere rieducato o curato".

<sup>216</sup> Art. 259 o.c.: "Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti".

<sup>217</sup> Peraltro il lavoro è obbligatorio per gli internati, benché sia previsto sempre il parere del medico (art. 272).

tive che egli presumibilmente avrà una volta riottenuta la libertà<sup>218</sup>. Per ciò che riguarda il compenso, il lavoro prestato all'interno degli stabilimenti è sempre remunerato, secondo precisi criteri fissati dall'ordinamento<sup>219</sup>; in particolare l'art. 275 prevede un "fondo degli internati", composto a sua volta dal "fondo particolare" e dal "fondo di lavoro". Il primo è costituito dal denaro che l'internato possedeva già al suo ingresso nello stabilimento (oltre alla vendita di oggetti di sua proprietà o altri valori inviati dalla propria famiglia). Il "fondo di lavoro" si compone invece delle quote spettanti all'internato rispetto alla remunerazione di cui egli ha diritto in virtù del lavoro svolto.

Come si può notare, nella intenzione del legislatore, traspare in talune norme una concezione particolare dell'internato tale da differenziarlo dal "comune" detenuto; si intravede cioè una visione quasi "paternalistica" dello Stato, che in questo caso più che altrove si preoccupa della gestione degli internati in modo pressoché "protettivo ed avvolgente", tipica del pensiero ottocentesco delle colonie penali. In particolare emerge la figura del direttore che, nella concezione della colonia come di una "grande famiglia", rappresenta per gli internati la figura di "un padre amorevole", che attraverso la concessione di benefici e la possibilità di lavorare, educa i propri figli a ritornare nella società che un tempo ebbero offesa. Ovviamente affinché questo progetto di rieducazione potesse effettivamente funzionare, fu previsto un sistema di punizioni, tese a controbilanciare i benefici e i vantaggi soprattutto quelli derivanti dal lavoro<sup>220</sup>.

<sup>218</sup> Al riguardo l'art. 272 dispone che: "Il Direttore, prima di assegnare i singoli internati alle varie lavorazioni organizzate nello stabilimento, li invita a scrivere o a dettare una dichiarazione nella quale indichino dettagliatamente a quali lavori si dedicano in libertà, o nelle carceri se provengono da uno stabilimento carcerario, quali risultati conseguirono, se sono disposti a continuare quei lavori ovvero se intendono dedicarsi nello stabilimento ad altri lavori. Compite le indagini necessarie, se si riconosce che la scelta fatta dall'internato è utile per il riadattamento sociale di lui, la richiesta deve essere accolta, nei limiti delle possibilità che offre lo stabilimento". Continua l'articolo prevedendo che se invece "difettano nello stabilimento lavorazioni alle quali opportunamente l'internato dovrebbe essere addetto, si può autorizzare un lavoro autonomo, ma controllato e vigilato assiduamente, accertandone giornalmente i risultati [...]".

<sup>219</sup> Per quanto riguarda la remunerazione, l'art. 273 prevede che il direttore dello stabilimento proponga al Ministero l'entità della remunerazione a favore del condannato, che può essere a cottimo oppure "a giornata", prendendo come riferimento "la media dei salari della Provincia ove lo stabilimento si trova". È previsto inoltre che una quota della retribuzione venga trattenuta a titolo di spesa per il mantenimento, prevedendo comunque che "la quota residuale per l'internato non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione se l'internato ha figli a carico, e alla metà negli altri casi".

<sup>220</sup> L'art. 280 si occupa prevalentemente delle punizioni che possono essere inflitte

In sostanza, il legislatore nel prevedere le colonie penali agricole come istituti destinati a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza recupera quella concezione, tipica degli studiosi della seconda metà dell'Ottocento (Peri), secondo la quale la colonia doveva costituire uno "stato intermedio" tra detenzione e libertà.

Inoltre è importante accennare a quella parte del regolamento che si occupa del lavoro, la quale, benché riferita ai detenuti, ha importanti risvolti anche per gli internati. L'articolo 115 definisce "lavoro all'aperto" quello che "si esegue fuori dalla cinta muraria dello stabilimento", facendo venir meno la precedente disputa se in tale definizione dovessero rientrare o meno i lavori svolti "sotto la volta del cielo"<sup>221</sup>, ma entro la cinta muraria dell'istituto (es. la coltivazione dell'orto del carcere, lavori nei cortili etc.). Secondo l'art. 117, il lavoro dei detenuti, quando si svolga esternamente, può essere organizzato nelle case di lavoro all'aperto oppure attraverso "colonne mobili di detenuti", i quali escono dall'istituto per lavorare, e vi rientrano la sera alla fine del lavoro<sup>222</sup>. Il successivo art. 118 prevede quali siano gli scopi del lavoro all'aperto, quando i detenuti siano assegnati ai lavori agricoli, di bonifica o di dissodamento<sup>223</sup>, prevedendo in particolare che "l'organizzazione dei servizi deve avere per fine la progressiva e graduale cessione dei terreni, migliorati, ai lavoratori liberi, nei modi di legge"<sup>224</sup>. La cosa interessante è che alcune colonie agricole, col tempo si trasformarono in case di

---

agli internati ospiti nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, secondo una scala che va dalla meno grave alla più severa, prevedendo: 1) l'ammonizione; 2) la privazione del passeggio per una durata massima di giorni dieci; 3) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni quindici; 4) la cella per la durata massima di giorni quindici, senza restrizioni di vitto; 5) il trasferimento ad una casa di rigore".

<sup>221</sup>Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., pag. 306.

<sup>222</sup>In realtà, lo stesso art. 117, al secondo comma, prevede la possibilità che "i detenuti rimangano durante la notte fuori dallo stabilimento, purché sul posto di lavoro o nelle immediate vicinanze possono sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina".

<sup>223</sup>Sempre i lavori preparatori, sottolineano l'importanza della scelta che l'ammissione al lavoro all'aperto sia disposta dal magistrato di sorveglianza, in quanto "ove si rifletta che il lavoro all'aperto è un modo di esecuzione della pena detentiva, strettamente connesso, non solo con le garanzie di sorveglianza del condannato, ma anche con le attitudini del medesimo e con le sue condizioni psicologiche, le quali possono, secondo i casi, rendere efficace ovvero inopportuno il provvedimento, dal duplice punto di vista afflittivo ed educativo". In "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit. pag. 194. Cfr art. 144 codice procedura penale 1930 (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

<sup>224</sup>Secondo Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., "Siamo qui in presenza di una connessione, degna di rilievo, dei postulati penitenziari con i problemi generali di ordine sociale. Si dà dunque un nuovo, importante significato del lavoro carcerario, significato atto a stroncare l'erronea opinione della

lavoro all'aperto per detenuti, mantenendo però sempre una "sezione per internati"<sup>225</sup>.

Infine è interessante riportare il pensiero di D'Amelio, presidente della commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto definitivo del codice penale. Egli afferma che la nuova regolamentazione sulle misure di sicurezza rappresenta non tanto la conciliazione delle due scuole di pensiero italiane (classica e positiva), quanto il loro superamento. Così, afferma D'Amelio, "mentre è rimasto fermo ed intangibile il duplice concetto della scuola classica o tradizionale, che esclude la natura di pena dalle misure di sicurezza e ritiene che queste possono applicarsi soltanto alle persone pericolose, che già abbiano commesso un reato, ha conseguito pieno successo il duplice canone della scuola positiva, e cioè che le misure di sicurezza debbono trovare posto nel codice penale ed essere applicate per opera del giudice. Sul terreno della vita pratica, i principi delle due scuole si sono facilmente incontrati e coordinati"<sup>226</sup>.

Concludendo, per quanto riguarda il lavoro all'aperto, nelle discussioni preparatorie al codice penale, si evince che l'assegnazione viene disposta in base alla valutazione di elementi soggettivi del condannato, come per esempio le abitudini di vita e le tendenze al lavoro. Tale attività lavorativa all'esterno è vista favorevolmente anche quando venga applicata agli ergastolani, in quanto, se viene accompagnata ad un regime severo di sorveglianza e a "lavori non lievi (ad es., dissodamento o bonifica), impedisce gli effetti deleteri della pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente". Sempre nei lavori preparatori, vengono riportate le opinioni contrarie all'applicazione del lavoro all'aperto, in particolare il timore che esso renda la pena troppo mite e che per le difficoltà di sorveglianza faciliti le evasioni. In realtà viene osservato che la maggioranza dei lavori agricoli attri-

---

improduttività di esso, ed a suscitare, invece, in suo favore l'interesse di larghi strati sociali. È questa una tendenza sana, mirante a che il condannato non sia soltanto un onere per la comunità, ma, mediante un lavoro produttivo, socialmente rigenerato e preparato alla vita libera".

<sup>225</sup> Un esempio in tal senso ci è offerto da Raffaele Ciccotti, *La casa di lavoro all'aperto di Capraia - isola*, cit., il quale riporta la particolare situazione di Capraia, nel 1970, dove la casa di lavoro all'aperto, era composta da numerose diramazioni, una delle quali denominata "Portovecchio", che rappresenta la sezione "casa di lavoro" dove sono concentrati tutti i sottoposti alla misura di sicurezza.

<sup>226</sup> Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Atti della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo codice penale*, Roma, Tipografia del Senato del Dott. G. Bardi, 1930 - VIII, pag. 196.

buiscono un carattere alla pena non di mitezza ma al contrario di severità, in considerazione delle difficoltà pratiche della bonifica e del dissodamento di terreni talvolta anche malarici<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 71.

